



TRIBUNALE DI MASSA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1011/2016 R.G.A.C. promossa da:

Alfa

rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Valentini, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 31

opponente

nei confronti di

Beta Assicurazioni s.p.a.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rodolfo e Nicola Coronari e dall'Avv. Gino D. Grilli, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso l'indirizzo pec ginodanilogrilli@ordineavvocatiroma.org

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per l'opponente (cfr. note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in L. n. 27/2020, depositate il 19.06.2020 e contenenti le conclusioni precisate):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Massa, in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la somma richiesta in restituzione al sig. Alfa è eccessiva rispetto all’importo finanziato, attraverso l’applicazione di tassi, costi e remunerazioni del denaro che sono al limite dell’usura e per l’effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la revoca dello stesso, per i motivi di cui in parte narrativa dell’atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo nonché per i motivi esposti in memoria n. 1 ex art 183 VI comma c.p.c.;

in via subordinata, verificati ed accertati tutti i pagamenti effettuati dal signor Alfa, verificato il tasso medio applicabile, in relazione al tasso soglia indicato dalla Banca d’Italia, e verificati gli eccessivi interessi remunerativi, accertare e stabilire la corretta somma residua ancora da corrispondere da parte dell’opponente. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”

Per l'opposta (cfr. note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in L. n. 27/2020, depositate il 16.06.2020 e comparsa di costituzione e risposta):

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Massa, ogni diversa istanza disattesa, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 151/2006 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016 in quanto l’opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

- respingere totalmente l’opposizione proposta dal sig. Alfa avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2016 RG 320/2016 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016 in quanto infondata in fatto e in diritto;

confermare il decreto ingiuntivo n. 151/2016 – RG 320/2016 emesso dal Tribunale di Massa in data 3.03.2016;

Nel merito: condannare il sig. Alfa al pagamento della somma di € 29.451,44, oltre interessi dal 15.01.2007 o al pagamento di quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia.

In ogni caso con interessi, vittoria delle spese e salvezza di ogni diritto.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Beta Assicurazioni s.p.a., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2016, emesso il 03.03.2016, in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.451,44, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, quale esposizione debitoria residua derivante dal contratto di finanziamento con cessione di 1/5 dello stipendio stipulato dal medesimo odierno opponente con Banca 24-7 s.p.a. (rappresentata dalla finanziaria Gamma s.p.a.), esposizione debitoria garantita dalla predetta Beta Assicurazioni s.p.a. per l'ipotesi di mancata restituzione a causa di perdita dell'impiego, evento nel caso in esame verificatosi in data 26.04.2004 ed a seguito del quale la medesima compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento della suindicata somma in favore dell'originaria creditrice, surrogandosi pertanto ad essa nel diritto vantato nei confronti dell'obbligato.

L'opponente ha contestato il credito dedotto in sede monitoria, eccependo l'usurarietà del tasso di interessi pattuito, prevedendo il contratto, a fronte di una sorte capitale finanziata pari ad € 20.354,89, l'obbligo di pagamento di un totale di € 36.120,00, comprensivo di interessi ed altri oneri e spese accessori integranti il costo complessivo del finanziamento. Ha inoltre dedotto che, essendo stato collocato in quiescenza dalla propria Amministrazione di appartenenza in data 26.04.2015, per inabilità fisica, la Questura di Massa, presso la quale egli aveva prestato servizio, aveva comunicato con missiva del 13.12.2005 a Gamma s.p.a., rappresentante della banca mutuante, l'intervenuto congedo del proprio dipendente con sua conseguente collocamento in pensione, indicando come debito residuo da estinguere quello corrispondente a rate mensili ammontanti ad € 301,00 ciascuna, con scadenza Ottobre 2014, avendo quest'ultima, nonostante fosse a conoscenza di tutto ciò, omesso di attivarsi per il recupero del credito residuo presso l'Istituto previdenziale erogatore del proprio trattamento pensionistico, salvo fargli pervenire sollecito di pagamento soltanto con missiva del 2014, a distanza di ben 10 anni dal proprio collocamento in quiescenza. Ha evidenziato che qualsivoglia credito residuo non avrebbe potuto essere fatto valere nei propri confronti in sede esecutiva attraverso il pignoramento del trattamento previdenziale di cui è titolare se non nella misura di 1/5.

Ha concluso instando per la revoca del decreto ingiuntivo, per effetto della declaratoria dell'eccessività della somma pretesa in sede monitoria, in ragione dell'eccepita usurarietà

del tasso di interesse pattuito in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio; ovvero, in subordine, per l'accertamento della somma effettivamente dovuta.

Si è costituita l'opposta, confermando di essersi surrogata all'originaria creditrice (Banca Zeta s.p.a., rappresentata dalla finanziaria Gamma s.p.a.), per effetto del versamento della somma rimasta insoluta, oggetto di ingiunzione ed in virtù dell'obbligo di garanzia assunto per l'ipotesi di inadempimento del mutuatario. Nel merito, ha dedotto la corretta quantificazione della somma ingiunta, negando, in particolare, che il tasso degli interessi fosse stato pattuito in misura contrastante con la disciplina antiusura. Ha inoltre evidenziato di aver provveduto non solo a comunicare all'opponente di essersi surrogato nei diritti dell'originaria creditrice, ma anche ad attivarsi presso l'I.N.P.D.A.P. al fine di ottenere la trattenuta dal trattamento previdenziale delle somme corrispondenti alle rate dovute dall'Alfa, avendo il suddetto Ente negato tale possibilità in base alla normativa di riferimento, risultando il trattamento già gravato di altra ritenuto a titolo di restituzione di un diverso prestito.

Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, o comunque per la condanna dell'Alfa al pagamento della somma che fosse risultata dovuta all'esito del giudizio per il titolo dedotto.

La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. (giusta ordinanza resa all'udienza del 28.03.2017) è istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile e quindi trattenuta in decisione, all'udienza del 19.06.2020, a seguito del deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, in primo luogo non pare revocabile in dubbio l'ammissibilità e la rilevanza della C.T.U. contabile disposta in giudizio. Pare innegabile che, stante la complessità della materia del contendere, quale sin qui ricostruita - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. cui è stato dato ingresso, a fronte della richiamata documentazione contabile, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente; tale essendo quella attraverso la quale il Giudice di merito affida al proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per

esistenti (cd. consulenza deducibile), ma anche quello di accertare i fatti stessi, in particolare, nello specifico, la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per interessi a tasso usurario; costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4792/2013, Id. n. 15157/2012). La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli, come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del 12.07.2017, quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'Ufficio nel predisporre il proprio elaborato. Del resto, quest'ultimo ha proceduto ad eseguire alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.

La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – *“una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”*; precisando altresì, al riguardo, che *“ha natura esplorativa... la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega”* (cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale (risultando quindi ammissibile) anche *“la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”*. In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione che non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente, ben può legittimare il ricorso alla C.T.U.; essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, *“quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in*

questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006). A tali principi occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora - come per l'appunto nella fattispecie in esame - occorra verificare se il rapporto di mutuo si sia svolto (o si stia svolgendo) in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, quali sono, per l'appunto, quelle inerenti alla dedotta violazione della disciplina antiusura (ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.); clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n. 16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013, n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'espletamento di C.T.U. contabile, occorre – ed è sufficiente – che parte attrice fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente. E nell'ipotesi che tale documentazione non risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sé solo, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del rapporto, permettendo al Giudice di rapportarla a quella conforme alla disciplina imperativa di riferimento.

Sull'analisi contabile del C.T.U.

Ciò posto, è poi opportuno delineare gli elementi essenziali del richiamato contratto di finanziamento, quali emersi dal quadro istruttorio; in particolare, dall'esame della documentazione prodotta ed all'esito dell'analisi contabile del C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli. Trattasi di finanziamento con rimborso di durata decennale, per un totale di n. 120 rate mensili di importo costante (€ 301,00 ciascuna) – pertanto con ammortamento cd. “alla francese” - concesso per € 28.054,00, con pattuizione di T.A.N. pari al 5,25% (“a scalare mensilmente”) e T.A.E.G. corrispondente al 13,44%. Per quanto non risulti allegato al contratto prodotto il piano di ammortamento, esso è stato ricostruito dalla dott.ssa Ceccarelli attraverso le previsioni pattizie ed in base al regime finanziario

applicato per lo sviluppo del medesimo, quale evincibile dall'analisi contabile della documentazione acquisita al giudizio; regime costituito dalla capitalizzazione composta, secondo quanto eloquentemente precisato dallo stesso ausiliario dell'Ufficio (*"Da un punto di vista matematico, ... è indubbio che nell'ammortamento alla francese dell'ammortamento in esame il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione composta"*). Il C.T.U., peraltro, ha calcolato in € 2.407,00 il maggior costo complessivo del finanziamento rilevante in funzione di T.E.G. della specifica operazione (a norma dell'art. 644 comma 4 c.p.), conseguente, per l'appunto, all'adozione del regime composto rispetto al costo che si sarebbe presentato – a parità delle altre condizioni (ammontare del capitale finanziato, T.A.N. contrattuale e numero e periodicità delle rate) ricorrendo al regime di capitalizzazione semplice; ciò, beninteso, sempre rispettando il vincolo della rata costante. Anche in proposito, che tale sia stata la verifica compiuta dall'ausiliario dell'Ufficio non pare revocabile in dubbio, laddove ha constatato che il piano *"è stato predisposto attraverso formula di matematica attuariale fondata sull'applicazione di interessi composti"*, avendo l'impiego di tale regime *"determinato un maggior costo complessivo del finanziamento"*.

Alla luce di tali elementi posti in luce dall'analisi contabile affidata alla dott.ssa Ceccarelli, possono essere svolte le considerazioni che seguono, che necessariamente implicano la disamina congiunta di argomentazioni di carattere con principi a regole di matematica finanziaria.

È invero consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi, nel quale si sostanzia (sotto il profilo finanziario) l'anatocismo deriva direttamente dall'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù delle proprietà che, per costruzione, sono conseguenti alla definizione stessa di siffatto regime; tali da implicare, necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non ricorrenti nella comune casistica giudiziaria), un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi calcolati su interessi precedentemente maturati (1).

Il Legislatore del 1942 ha preso in considerazione l'anatocismo in riferimento alla modalità di produzione dell'effetto economico vietato (la produzione di interessi su interessi). In matematica finanziaria, tale effetto economico può essere determinato secondo due diverse modalità operative:

.....

- 1) attraverso la trasformazione degli interessi in capitale, vale a dire con il mutamento della natura degli importi nel corso del tempo che permette la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi, assumendo la stessa natura del capitale, generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi (tale sistema caratterizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, in forza di clausola pattizia che la Suprema Corte, fin dal 1999, ha qualificato nulla, per l'appunto in quanto contrastante con l'art. 1283 c.c., la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari;

- 2) tramite l'impiego degli interessi "scaduti" - o, per meglio dire, anche di quelli destinati a scadere (ex art. 1283 c.c.), o comunque già maturati (ex art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.), o destinati a maturare in base al piano di ammortamento - ai fini del calcolo degli interessi riferiti ai periodi successivi (nei prestiti a rimborso rateale, quelli che compongono le rate successive alla prima) e ciò senza che essi assumano (almeno apparentemente) la stessa natura giuridica del capitale anche ai fini del *quantum* dell'obbligatoria restitutoria (come invece nell'ipotesi 1), soluzione (quella sub 2) che si realizza con l'utilizzo del T.A.N. contrattuale (consistente in un'aliquota percentuale annua del capitale finanziato) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto ed attraverso il computo della quota interessi di ciascuna rata (infrannuale) sull'intero capitale residuo (anziché sulla quota capitale in scadenza compresa nella singola rata).

Le due metodologie operative suindicate determinano la produzione del medesimo monte interessi complessivo. Risultano equivalentemente compresi nel regime composto sia l'ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell'anatocismo giuridico desumibile dall'art.

.....

1) cfr, *ex plurimis*: A. Casano, "Elementi di Algebra", 1845, pag. 277; C.E. Bonferroni, "Fondamenti di Matematica attuariale", 1938; E. Levi, "Corso di matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, pagg. 223, 227 e 231, B. de Finetti, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1955; F. Insolera, "Teoria della capitalizzazione", 1949; A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016, Idd. "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", 2016, G. Olivieri – P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese", in Banche e Banchieri, 2/2015; C. Mari e G. Aretusi, "Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare", in "Il Risparmio", n. 1/2018, Idd., "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici", 2018; M. Caliri, "Matematica Finanziaria", 2001, pagg. 169 e 173, S. Vianelli – A. Giannone jr, "Matematica Finanziaria", 1965, pag. 125, F. Cacciafesta, "Matematica Finanziaria", 2006, pagg. 89 e 112; Id. "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", in Politeia, 120/2015; A. Mantovi – G. Tagliavini, "Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi", in dirittobancario.it, giugno 2015, pagg. 11 e 12; F. Moriconi, "Matematica Finanziaria", 1995, pagg. 17 e 67, C. Polidori "Matematica Finanziaria", 1954, pag. 7; G. Ottaviani, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1988.

1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, mutuandone la natura (come avviene nell'ipotesi di capitalizzazione periodica degli interessi debitori nei conti correnti bancari), sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati (come si verifica invece con la corresponsione delle rate, comprensive di quote capitale e quote interesse, nei finanziamenti a rimborso rateale). Il fatto che nella predisposizione del piano di ammortamento dei finanziamenti con ammortamento stilato in regime composto (in particolare, a rata costante) non si verifichi – almeno apparentemente - il cumulo delle quote di interessi incluse nelle singole rate nel debito (residuo) per sorte capitale al fine di determinare la consistenza dell'obbligazione restitutoria, non vale ad escludere la produzione del medesimo effetto economico finanziario, per l'appunto in ragione dell'identità del regime applicato (2).

In altri termini, attraverso il metodo 2, la capitalizzazione, *prima facie*, è operata soltanto ai fini della produzione degli interessi, non già anche della quantificazione del capitale da restituire (atteso che la somma delle quote capitali delle singole rate corrisponde, pur sempre, all'ammontare del capitale finanziato); ma a ben vedere, è con la corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dall'imputazione, fin dalle prime rate, dei vari pagamenti periodici prioritariamente all'obbligazione accessoria (piuttosto che a quella principale-restitutoria) che si configura una forma occulta di capitalizzazione, che determina comunque una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi, in una spirale ascendente indotta dal regime esponenziale impiegato per predisporre il piano di ammortamento. La Corte regolatrice si è mostrata già da tempo consapevole dell'incremento del costo del finanziamento rappresentato dal cd. differenziale tra regimi finanziari, laddove ha rimarcato che *“le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti”*,

.....

2) Già nel XIX secolo, del resto, l'insigne matematico A. Casano, con riguardo all'ammortamento a rata costante, aveva eloquentemente rimarcato: *“Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocché questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degli interessi dopo il tempo t”* (A. Casano, *“Elementi di Algebra, Primary Source Edition”*, 1845, pag. 277). Particolarmente efficace quanto al riguardo osservato da un acuto studioso: *“... chi non trova traccia di anatocismo è perché lo cerca nel posto sbagliato, e cioè nella misura degli interessi. Invece, esso si annida nella cadenza temporale con cui questi sono dovuti. L'equivoco nasce perché, quando si stipula un contratto di prestito, ci si accorda su di un tasso annuo per la sua remunerazione. Pochi sembrano sapere che “tasso annuo” non vuol dire “da pagare annualmente”: la tempistica con cui gl'interessi generati secondo quel tasso vanno pagati, è da stabilire a parte. Dove sono, dunque, “interessi generati da interessi maturati”? La risposta è: apparentemente non ve ne sono, ma sostanzialmente sì. Essi sono nascosti nell'obbligo di pagare interessi in parte in anticipo rispetto al rimborso del capitale”, cfr. F. Cacciafesta “Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, 2019, n. 3, parte II.*

precisando, a titolo esemplificativo, che *“una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni”* (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva). In definitiva, è proprio tale celata ed ambigua conversione degli interessi in capitale che nasconde la produzione di interessi composti, inevitabilmente determinata dal regime (esponenziale) utilizzato ai fini della formazione della rata e della predisposizione del piano di ammortamento. Non sorprende, quindi, che la stessa Banca d'Italia, nella nota divulgativa intitolata *“Le nuove regole sull'anatocismo e sul calcolo degli interessi”*, pubblicata nel febbraio 2017 sul proprio sito web istituzionale nella sezione *“Servizi al cittadino”*, al paragrafo *“Informazioni di base”*, si sia mostrata consapevole del rilievo del regime composto ai fini della produzione di interessi anatocistici, laddove ha testualmente rappresentato: *“L'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale” (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto”*; non senza precisare, peraltro, che *“E' importante sapere cos'è l'anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca”*(3).

Ciò che invece dovrebbe destare sorpresa – a fronte delle pacifiche premesse definitorie appena enunciate - è che i mutui ed i finanziamenti sottoposti alla sottoscrizione dei contraenti aderenti da parte degli istituti di credito e degli operatori finanziari e che vengono in rilievo nella comune casistica giudiziaria siano stilati in capitalizzazione composta e che dell'impiego di tale regime non si faccia alcuna menzione nel testo dei contratti. La scelta dell'uno o dell'altro regime finanziario assume, del resto, assume analogo rilievo anche nella disciplina della trasparenza bancaria, anche in virtù delle disposizioni attuative emanate in tale contesto di disciplina dalla Banca d'Italia (4).

3) La nota citata è attualmente disponibile online al seguente link: <http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/index.html>. Tale nota è peraltro supportata da video informativo pubblicato in data 23.02.2017 da Banca d'Italia – Eurosystem al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=kqFMXv1Rdo>.

4) Nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari della Banca d'Italia in vigore fino al settembre 2015, nell'allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori, alla nota 5), si riporta: *“Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta, la conversione del tasso di interesse annuale nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ”*. Nelle successive disposizioni, nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (P.I.E.S.) si riporta *“Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo”*. E, per la Sezione 7 - Tabella di ammortamento semplificativa, si stabilisce: *“Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)”*.

Il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l'effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi secondari (anatocistici) vengano generati da interessi primari. Elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta, del resto, è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione principale avente ad oggetto il capitale sul quale gli interessi medesimi sono calcolati. Costituisce, del resto, principio consolidato in matematica finanziaria che la disponibilità degli interessi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero degli stessi) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata è, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto. In altri termini, sotto tale profilo, facendo ricorso al regime composto - ed ai fini della produzione di interessi - pagare significa (equivale a) capitalizzare; di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità delle somme percepite e la possibilità di impiego fruttifero delle stesse, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni. In effetti, un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile soltanto alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione (5).

Nella modalità 2 (utilizzo degli interessi già contabilizzati e scaduti ai fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive), l'anatocismo sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto (rata che comprende quote interessi complessivamente maggiori rispetto a quelle che riverrebbero da un piano di ammortamento stilato in regime semplice con lo stesso T.A.N., lo stesso capitale finanziato ed identici numero e periodicità delle rate), in base al piano di

5) cfr., per tutti, G. Varoli, *“Matematica Finanziaria”*, 2011; conf. F. Soave, *“Elementi d'aritmetica”*, 1822, pag 123. In tale contesto, particolarmente efficace la descrizione del collegamento tra regime composto e disponibilità degli interessi contenuta nell'articolo di F. Cacciafesta *“Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”*, cit., laddove si è evidenziato che soltanto in un investimento che segua il regime dell'interesse composto *“... tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore: senza alcuna distinzione tra “capitale fruttifero” e “interessi”. Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati.”*

ammortamento ad esso allegato, che assume valenza negoziale⁶⁾, o comunque evincibile dalla documentazione acquisita al giudizio. Ed è proprio la natura del regime composto determina l'apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive, in tal modo consentendo, *prima facie*, di sostituire la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., si sostanzia l'anatocismo giuridico) con la produzione di interessi sul capitale. In realtà, come posto in evidenza dalla consolidata letteratura scientifica in materia, l'analisi matematico-finanziaria del piano di ammortamento rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi (*pro quota*) nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò, giova precisare, anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte).

Con l'opzione di formazione della rata appena evidenziata viene quindi illegittimamente eliso (o forse, più propriamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria⁷⁾,¹ riservando al capitale ed agli interessi lo stesso identico trattamento; in particolare, permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive; base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una "*miscela di capitale e interessi*" (8)² e ciò in forza di una pattuizione trasfusa nell'accordo contrattuale, in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi primari (prodotti dal capitale) sui quali vengono computati quelli secondari (generati da interessi). Sotto tale profilo, appare evidente la deroga (illegittima) alle condizioni in presenza delle quali soltanto l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo "convenzionale". In realtà, trattandosi di disciplina imperativa - in quanto tale cogente ed

6) cfr. Cass. n. 5703/2002: "*Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme rimosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi*".

7) cfr. Cass. n. 2593/2003, conf. Id. n. 3479/1971, n. 1724/1977, n. 9653/2001, n. 28663/13, n. 2072/2013, n. 603/2013, n. 11400/2014.

8) L'eloquente espressione citata è di C. Mari e G. Aretusi, in "*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*", in *Il Risparmio*, n. 1/2019, pag. 121.

inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti, soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi) - deve ritenersi, in accordo con la più autorevole dottrina, che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) – che comportano comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi; difettando, all'evidenza, anche le altre condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha portato la Suprema Corte a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari assume valenza paradigmatica della ricostruzione, in chiave teleologica, della *ratio* e della funzione del divieto di anatocismo incentrata sul risultato economico che la norma imperativa intende evitare, piuttosto che sulla forma attraverso il quale esso viene conseguito (9).³

Mutatis mutandis, anche con riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale con ammortamento predisposto in capitalizzazione composta ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative suindicate dello stesso regime (la capitalizzazione, intesa come trasformazione degli interessi in capitale sotto ogni profilo di disciplina e la gemmazione di interessi secondari da interessi primari apparentemente senza necessità di mutamento della loro natura giuridica); comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo, un valore della rata di ammortamento superiore a quello che si presenterebbe adottando il regime semplice. Nell'uno come nell'altro caso, l'ammontare complessivo degli interessi risulta

9) La vicenda che ha portato la Suprema Corte ad affermare il carattere anatocistico della capitalizzazione degli interessi passivi nei conti correnti bancari (cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004) è emblematica e chiarificatrice: anche in quel caso si trattava di un artificio contabile attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "*scaduti*", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile esclusivamente al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista).

infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente a quelli anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata: questa, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, *id est* proprio nello scenario illegittimo prefigurato dall'art. 1283 c.c.), è già "caricata" degli interessi anatocistici, ma, attraverso l'anticipazione dell'incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente "*scaduti*" (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall'art. 1283 c.c..

Costituisce del resto *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore (10).⁴

Ne deriva che di quanto si maggiora l'ammontare degli interessi inclusi nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; la maggiorazione della rata, indotta dall'impiego del regime composto, pertanto, si riversa interamente sull'ammontare complessivo degli interessi. La letteratura scientifica ha acclarato che l'incremento indotto nel monte interessi complessivo - rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero con l'impiego della capitalizzazione semplice - corrisponde esattamente alla componente anatocistica.

Per l'appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi su interessi destinati a scadere nel corso del rapporto - dovendosi

10) Così come "*il divieto ... sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento*" (cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. id. n. 5740/2011, id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006) – secondo quanto precisato dalla Suprema Corte in tema di divieto di patto commissorio – analogamente, stante l'identità di *ratio* e di natura giuridica delle norme (imperative) di riferimento, deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest'ultima norma. È per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che, come già chiarito, la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario.

in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi “scaduti”, beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l'appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto “*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*”, essendo “*idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*” (cfr. Cass. n. 3805/2004).

Alla luce dell'autorevole ed inequivoco *dictum* appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito (cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib. Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897) con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata *mora debendi* - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti). Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nell'identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori. Basti pensare che soltanto in virtù di disposizioni espresse, in funzione di deroga al divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., il Legislatore ha consentito l'applicazione di interessi moratori (anche) sulle quote di interessi corrispettivi (11);⁵ ciò che rappresenta innegabile conferma del fatto che certamente gli interessi corrispettivi (art. 1282) - per i quali non risultano contemplate analoghe deroghe - non esorbitano dall'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c..

Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazioni con le quali si evita formalmente (*rectius*, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto

11) Ad es., per i mutui fondiari, l'art. 38, comma 2 del R.D. n. 646/1905, l'art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 7/1976 e l'art. 16 comma 2 L. n. 175/1991; per le operazioni di finanziamento dapprima l'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi l'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B. nel testo vigente e dalla relativa delibera del C.I.C.R. attuativa del 03.08.2016.

anatocistico: di scadenza in scadenza occorre infatti sempre ricalcolare l'ammontare del debito che genera interessi (analogamente a quanto si verificava con la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari), sicché i medesimi interessi - ancorché (almeno in apparenza) semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive - finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta: alla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel debito principale (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. *zero coupon bond*; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul debito residuo, pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale del monte interessi complessivo.

L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del "debito residuo", consistente in quella "*miscela di capitale ed interessi*", cui si ha riguardo ai fini della determinazione delle varie quote interessi e della formazione delle rate che si susseguono). Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997). Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2374/1999; conf. Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992) - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è dato, attraverso la pattuizione della rata costante e dell'anticipazione della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per sorte capitale che li ha generati, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c.. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente alle parti di

“... scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale”, non può tuttavia trascurarsi di considerare che “nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale” occorre “tenere conto dell’incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto” (12).

Siffatto fondamentale principio costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l’appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al “quando” pagare, in genere rimesso all’autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d’anno e dalla cui applicazione consegue il “quanto” pagare), precisando eloquentemente che *“le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione”* (cfr. Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974).

In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dalla norma codicistica appena richiamata, è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.

La ragione per la quale l’art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l’anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l’obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l’art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l’appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. Non è del resto casuale che nell’intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine “capitalizzazione”, tanto meno con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l’obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l’ap-

12) cfr. App.. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).

punto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c..

La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): *"In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)";* ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale (13). Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario. Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo: $I = C \times i \times t$, dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l'unità di tempo e I è l'interesse maturato. La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrasto tra l'abituale ricorso al suddetto regime nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema (14); e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.

A fronte dell'indubbia sovrapponibilità del disposto del citato art. 821 comma 3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interesse sia rispetto al capitale che alla *"durata del diritto"*, vale a dire al tempo di impiego di quest'ultimo) e della enunciata formula dell'interesse semplice in matematica finanziaria ($I = C \times i \times t$), non convince quindi l'assun-

13) cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, ord. del 01.07.2015, Id. ord. del 29.07.2015, ord. del 08.08.2015, Trib. Cuneo, ord. del 29.06.2015, Trib. Biella, ord. 07.07.2015).

14) *"L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione ... degli interessi"* (cfr. A. Mantovi e G. Tagliavini, *"Anatocismo e Capitalizzazione annuale degli interessi"*, in www.dirittobancario.it, cit.).

to, recentemente propugnato da recente dottrina, secondo cui la predetta disposizione codicistica, nel porre la regola dell'acquisto degli interessi "*de die in diem*", individuerrebbe "*una relazione di proporzionalità*", ma soltanto tra "*durata del diritto*" e "*misura dei frutti*", non già anche tra "*capitale*" e "*misura dei frutti*". In proposito, è agevole replicare che ineludibile fattore della produzione degli interessi è rappresentato dal tasso in base al quale essi sono calcolati, che, a norma dell'art. 1284 comma 1, è costituito da un'aliquota percentuale (annua) del capitale di riferimento, ragion per cui non si vede come si possa sostenere l'irrilevanza di quest'ultimo a tal fine.

L'ammontare del capitale, del resto, assume rilievo anche con riguardo all'alternativa formula dell'interesse composto: $I = (1 + i)^t$.

Né convince, nel medesimo contesto argomentativo, l'osservazione fatta propria dalla teorica appena richiamata secondo cui, atteso che l'art. 821 c.c. (secondo l'elencazione del comma 1) "*tratta indifferentemente canoni di locazione e interessi*", ne deriverebbe che "*nessuna proporzione bene/frutti è possibile con riguardo ai primi*". È chiaro, infatti, che soltanto gli interessi sono frutti civili quantificati (in ragione alla loro omogeneità rispetto al capitale, costituendo pur sempre oggetto di obbligazioni pecuniarie) secondo una proporzione (un'aliquota percentuale, espressa dal tasso) del bene che li produce (il capitale medesimo). Diversamente, l'ammontare di un canone locativo è rimesso al mercato e/o (sia pure in diversa misura e con varie modalità, a seconda delle tipologie contrattuali) all'autonomia negoziale, di modo che non assume rilievo un'ipotetica proporzione tra il bene locato e l'ammontare del canone, se non nel senso che il valore commerciale del primo determina, in qualche modo, anche l'entità del corrispettivo del suo godimento periodico; ma sotto tale profilo, si resta pur sempre nell'ambito della dinamica (economica *tout court*) del mercato, senza dover scomodare principi e formule matematico-finanziari.

Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. ("*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*"); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi

devono essere pagati): è evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al montante via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un'esegesi logico-letterale, la locuzione *"in ragione di"* corrisponde a *"in proporzione a"* (15). Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che *"In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"* (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito); nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro *"si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)"*, si è rimarcato che *"il saggio di interesse costituisce ... la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)"*; la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma ...*

15) cfr. Nuovo Dizionario della Lingua Italiana di Tullio De Mauro; per tale rilievo, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini e F. Olivieri, *"Gli articoli 821, e 1283 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Bool"*, in www.attuariale.eu.

corrispettiva al godimento ricevuto” (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all’art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come “*proporzionale*” e ciò in virtù dell’evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c. ed ha definito il criterio trasfuso in detta norma “*principio generale*” (cfr. Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974, Id. n. 3224/1972). Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l’illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all’art. 1283) e nell’escludere che, ai fini dell’accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che “*gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*”, facendo quindi in tal modo riferimento, per l’appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit.); e ciò proprio in quanto quest’ultima costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all’art. 821 comma 3 c.c.). Quanto appena esposto, del resto, trova significativo riscontro ermeneutico negli stessi lavori preparatori del Codice Civile del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che “*Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono “per occasione della cosa”, ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell’acquisto dei frutti naturali ... il momento della separazione è decisivo per l’acquisto da parte dell’avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*”. Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell’art. 821 comma 3 c.c. consiste nell’aver rimesso all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel “*rapporto giuridico che costituisce l’obbligo*” (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa

Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l'appunto, che l'art. 821 comma 3 c.c., come *“l'art. 481 del codice del 1865”*, continua ad imporre che essi maturano *“giorno per giorno”*; in definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di acquisto degli interessi, costituita dal regime lineare della capitalizzazione semplice; principio che deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l'obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile), *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive); ma tale facoltà, che trova fondamento nell'autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.) non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo il quale la produzione degli interessi deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.).

Sotto tale profilo, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e condividendo la medesima natura imperativa di tale ultima disposizione: in tanto l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca il medesimo effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatta salva la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c.), in quanto (comportando un incremento esponenziale degli interessi, tipicamente implicato dal regime composto) costituisce deroga al principio di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi. In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato, e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la recente sentenza emessa nella causa C-125/2018, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere *“chiaro e comprensibile”* della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso

Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B..

.....

Sulle incongruenze dell'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento stilati in capitalizzazione composta – Sul contrasto con i principi della Matematica Finanziaria.

Sulla scorta dei principi di matematica finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi argomentativi tralaticciamente contenuti in un pur nutrito indirizzo (tuttora prevalente) della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della Matematica Finanziaria - esclude, *sic et simpliciter*, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito. 1) Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento alla francese non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate (16) La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione composta implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da

16) cfr., *ex plurimis*, Tri, Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017, Trib. S. Maria Capua Vetere 27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib. Milano 02.03.2020.

considerare giuridicamente “scaduti” (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento).

E il debito residuo che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di capitalizzazione semplice) sul solo debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'utilizzo di un tasso di interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell'ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l'appunto, in ragione di un debito residuo in tal modo illegittima mente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *“sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi”* (17)⁶ atteso che la quota interessi è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Ne deriva che quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del debito residuo deriva dall'erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all'avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) *“acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui*

17) cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, 2016, Idd., “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”, 2016.

quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione"; di modo che *"il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni"*; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, *"bensì dalla scadenza dell'ultima"* (cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

Tuttora, nella maggior parte delle pronunce di merito si sostiene che ciascuna rata comprenderebbe interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso, all'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul debito residuo; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

2) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato sostiene poi che gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati (asseritamente in base al regime di capitalizzazione semplice), soltanto sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "spalmata" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le singole quote interessi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione¹⁸). In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo in questione si rimarca, poi, che il regime composto sarebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate di rimborso, senza tuttavia incidere in

¹⁸) cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015).

alcun modo sul separato conteggio calcolo degli interessi, che nel piano di ammortamento verrebbe operato – come dianzi detto - con il regime dell'interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima rata ed il tasso d'interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale (19).

In realtà, con riguardo al riferimento al preteso fenomeno “inverso” rispetto alla capitalizzazione, va rilevato che in matematica finanziaria esso è piuttosto costituito dalla cd. attualizzazione; operazione che, nel contesto in esame, invece dimostra, attraverso il principio di equità finanziaria, proprio la presenza del regime composto e degli interessi sugli interessi sia nel calcolo della rata che nello sviluppo del piano di ammortamento (20). Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento alla francese - per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate - le quote interessi delle varie rate sarebbero calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si prefiguri un tasso di interesse rapportato ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata; ipotesi, quest'ultima, nella quale (soltanto) le funzioni del regime semplice e di quello della capitalizzazione composta coincidono, come eloquentemente posto in luce da un insigne cattedratico (21).

19) cfr. Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018).

20) C. Mari e G. Aretusi, “Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare”, in “Il Risparmio”, n. 1/2018, Idd., “Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, “Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici”, 2018.

21) cfr. E. Levi, *Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*, 1964: “Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per “una” unità di tempo, ma non per ogni unità di tempo.”.

Al di là della suddetta peculiare ipotesi del tasso riferito ad un tempo unitario, in virtù dell'incompatibilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato constatare che, in realtà, nell'ammortamento predisposto secondo le regole del regime composto anche le quote interessi delle singole rate sono (necessariamente) calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice le quote interessi sono (necessariamente) calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime semplice, come evidenziato da autorevoli studiosi (22).

Emerge nella sua lampante evidenza, in definitiva, la scorrettezza dell'affermazione (ricorrente in varie pronunce di merito) secondo cui nell'ammortamento alla francese la legge di sconto composto sarebbe utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e fungerebbe, quindi, soltanto da formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del medesimo piano, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che invece risponderebbe alla regola dell'interesse semplice. In realtà, come chiarito, non può trascurarsi di considerare l'effettiva consistenza del debito residuo preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota*, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato (23).

3) L'argomento secondo cui con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, interessi che, per l'appunto in quanto sempre pagati alle scadenze pattuite, non potrebbero essere capitalizzati si configura inconferente ai fini dell'esclusione dell'effetto anatocistico, come ha avuto modo di precisare la letteratura matematica più avveduta, in ragione della particolare consistenza del debito residuo preso in considerazione, di rata in rata: il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime composto è dovuto proprio alla sottrazione dal debito residuo (comprensivo di capitale ed interessi) della sola quota capitale e non dell'intera rata, come avviene invece facendo ricorso alla capitalizzazione semplice; ciò vale rivelare l'infondatezza dell'argomento fatto proprio dalle

22) cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, opp. citt..

23) in tal senso, cfr. Trib. Torino, 17.09.2014 cit., Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it.

pronunce di merito che, nell'escludere il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, hanno affermato che *“gli interessi conglobati nella rata ... sono ... calcolati sulla residua quota del capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”* (24). Per altro verso, il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, non vale ad escludere che gli interessi scaduti e pagati partecipino, così come il capitale, alla determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al montante, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi (25).⁷ Siffatto argomentare – nel predicare la generazione degli interessi sulla sola sorte capitale, in ragione del pagamento delle varie quote interessi che maturano alle singole scadenze - trascura di considerare che, come evidenziato da illustri accademici, *“il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta”* (26).

4) In base ad un ulteriore argomento, cui si fa frequente ricorso al fine di escludere la configurabilità dell'anatocismo nei piani di ammortamento a rata costante (cd. “alla francese”) in regime composto, il fatto che il maggiore ammontare complessivo degli interessi conseguenti all'adozione di tale regime rispetto a quello che riverrebbe per effetto dell'impiego del piano di ammortamento cd. “all'italiana” (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall'applicazione di interessi composti, bensì dalle diverse modalità

24) cfr. App. Torino 21.05.2020 n. 544.

25) In altri termini, *“ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata”*; di tal che *“questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori”* cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558.

26) cfr. G. Olivieri – P. Fersini *“Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese”*, in Banche e Banchieri, 2/2015, pag. 441; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot ed altri, *“Matematica Finanziaria”*, 1998, pag. 187 e segg. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, opp. citt..

di costruzione della rata nell'una e nell'altra tipologia di ammortamento (cfr., tra le altre, Trib. Milano 30.10.2013); più precisamente, rispetto ad un piano con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che di per sé solo determinerebbe una più lenta estinzione del debito per capitale e, corrispondentemente, la produzione di maggiori interessi, in quanto calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento "all'italiana", ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi. I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito ribadito che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento "alla francese" e quella "all'italiana", di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico del fenomeno anatocistico; fenomeno che non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dall'applicazione del regime composto, di modo che anche un piano di ammortamento "all'italiana", ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (e/o dal ricorso all'ammortamento all'italiana) non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi in misura eccedente rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

5) Un altro argomento frequentemente speso a fondamento dell'assunto dell'esclusione della dinamica anatocistica nella predisposizione dei piani di ammortamento a rata costante in regime composto consiste nell'assunto secondo cui il presunto (e in tale prospettiva negato) effetto anatocistico parrebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (o, in altre parole, dalla minore intensità della restituzione del capitale) rispetto a quanto si verifica (a parità di parametri) con l'impiego del regime lineare, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che, in base all'orientamento in esame, garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c.. In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c. (27).

A tale proposito, al fine di evidenziare l'infondatezza di siffatto argomento, è sufficiente una semplice ed inconfutabile considerazione di carattere giuridico, senza che occorra fare ricorso alla matematica finanziaria.

L'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, in forza del quale *"il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi"*), infatti, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi (27); presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizza-zione composta con calcolo degli interessi sull'intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): *"... la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili"* (cfr. Cass. n. 10941/2016 cit.).

27) In tal senso cfr. Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

L'art. 1194 c.c. si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l'obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi; distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte, come già chiarito (28).

Parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l'appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.).

In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice (che, non a caso prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, in un piano di rimborso graduale stilato in regime dell'interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive); di tal che, l'anticipazione della scadenza, ovvero dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime, comunque, una spirale ascendente della crescita dei medesimi in chiave esponenziale, esattamente corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.). Quanto appena esposto comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interesse, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Il riferimento all'art. 1194 c.c. è pertanto inconferente nel contesto in esame: non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più

28) cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano “*simultaneamente liquidi ed esigibili*”, presupposto che, come evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento stilato secondo il regime della capitalizzazione composta, tipologia contrattuale nella quale il pagamento degli interessi è dovuto prima che sia esigibile l'obbligo di rimborso del capitale che li ha generati (ovvero, la scadenza del debito per interessi precede quella del debito per sorte capitale sul quale essi sono computati). Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento a in regime composto, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare).

Diversamente da quanto sostenuto in un recente contributo dottrinale, non può quindi ipotizzarsi aporia di sorta tra diritto e matematica finanziaria, segnatamente tra disposto di

cui all'art. 1194 c.c. (che prescrive l'imputazione prioritaria dei pagamenti al debito per interessi piuttosto che a quello per sorte capitale) ed il regime dell'interesse semplice (che, per l'appunto in ragione del prospettato contrasto con la disciplina posta dalla disposizione da ultima richiamata, non potrebbe essere considerato quale regime finanziario recepito dall'ordinamento); di tal che, essendo detto regime fondato su regole ed impiegato per fini estranei a quelli propri del diritto, a fronte di siffatto conflitto sarebbe la regola giuridica a prevalere. In proposito, al di là del rilievo che la capitalizzazione semplice (così come quella composta) è solo uno dei due regimi con i quali può essere declinato il calcolo degli interessi in matematica finanziaria (di modo che tale alternativa non può fondare, di per sé, alcun contrasto con il diritto, occorrendo piuttosto accertare se il diritto abbia optato per l'una o l'altra soluzione a fondamento del criterio di produzione degli interessi, vale a dire, se si preferisce, se taluno dei due regimi finanziari si configuri in contrasto con l'ordinamento), va piuttosto ribadito che è proprio il diritto (in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) a prefigurare il regime lineare quale modello legale tipico di produzione degli interessi (in virtù del principio di proporzionalità degli stessi sia al capitale che al tempo, cui è ispirata la disciplina appena citata, principio che soltanto quest'ultimo regime è in grado di assicurare). Il paventato conflitto tra discipline, pertanto, non esiste affatto. Per altro verso, deve escludersi contrasto di sorta anche tra il regime lineare e l'art. 1194 c.c., per la semplice ragione che detta disposizione non attiene affatto al criterio di computo degli interessi, regolato da tutt'altro plesso normativo (artt. 1282, 821 comma 3, 1284 comma 1, 1283 c.c.), bensì all'imputazione dei pagamenti rispetto a debiti per sorte capitale e per interessi *"simultaneamente liquidi ed esigibili"* (in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice dianzi citata); presupposto, quest'ultimo, sicuramente non ravvisabile nei mutui con ammortamento a rata costante stilati in regime di capitalizzazione composta. In tale contesto, peraltro, non può semplicisticamente affermarsi che la produzione, per effetto del ricorso al regime composto, di un monte interessi superiore a quello derivante dall'adozione del regime lineare derivi, *sic et simpliciter*, dall'anticipazione (convenzionale) dell'esigibilità degli interessi rispetto alla scadenza dell'obbligazione relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono calcolati e ciò in virtù del legittimo esercizio dell'autonomia negoziale dei contraenti. In tale contesto, non può trascurarsi di considerare, infatti, che attraverso l'esercizio dell'autonomia contrattuale non si può derogare ad una norma imperativa, quale è innegabilmente l'art. 1283 c.c.. In altri termini, la pattuizione di siffatta anticipazione dell'esigibilità del credito per interessi rispetto a quello relativo al capitale sul

quale questi ultimi sono calcolati – pattuizione peraltro in genere neanche espressa nel testo contrattuale e desumibile soltanto da un’accurata analisi del piano di ammortamento (implicante non comuni cognizioni di matematica finanziaria) - costituisce deroga convenzionale all’art. 1282 comma 1 c.c. (in virtù del quale i crediti pecuniari “*producono interessi di pieno diritto*” sempre che siano “*esigibili*”), resa possibile sul piano tecnico in virtù della scindibilità che connota il regime composto (29).

Della legittimità dell’anticipazione appena indicata può ragionevolmente dubitarsi, considerata l’innegabile accessorietà, almeno in fase “genetica”, dell’obbligazione inerente agli interessi rispetto a quella relativa al capitale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 17020/2014, Id. n. 4554/2012, Id. n. 13080/2011, Id. n. 25047/2009, Id. n. 23746/2007); ciò che comporta, per l’appunto, la dubbia configurabilità – in chiave logica, ancor prima che sotto il profilo giuridico - di un credito esigibile per interessi maturati su un capitale il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto e che il debitore sia quindi legittimato a trattenere. E la giurisprudenza della Suprema Corte, per l’appunto in conformità a tale principio, ha sempre attribuito agli interessi corrispettivi una funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro che avrebbe dovuto pagare, vale a dire, per l’appunto, “*da quando l’importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione*” (cfr. Cass. n. 28204/2011, conf. Id. n. 10884/2007, Id. n. 780/1971).

E la giurisprudenza della Suprema Corte, per l’appunto in conformità a tale principio, ha sempre attribuito agli interessi corrispettivi una funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di denaro che avrebbe dovuto pagare, vale a dire, per l’appunto, “*da quando l’importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione*” (cfr. Cass. n. 28204/2011, conf. Id. n. 10884/2007, Id. n. 780/1971).

Non a caso, del resto, l’art. 1282 comma 1 c.c. individua il presupposto della maturazione degli interessi corrispettivi nell’esistenza di un credito liquido ed esigibile. E la Relazione del Guardasigilli Grandi al Libro delle Obbligazioni del Codice Civile del 1941, nel configu-

29) “*se il piano d’ammortamento di un prestito prevede pagamento d’interessi su un debito (per sorte capitale, n.d.r.) ancora non scaduto, allora il flusso di cassa cui esso dà luogo corrisponde a quello di un investimento in interesse composto al tasso uguale al TAEG di quel prestito*” (cfr. F. Cacciafesta, “Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”, in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 3, 2019 e in www.ildirittocommerciale.com.); vale a dire, qualora “*nelle forme di ammortamento progressivo*”, in base alla disciplina negoziale “*il debitore paghi periodicamente gli interessi, via via maturati sul debito ... residuo*”, tale *modus procedendi* è di per sé riconducibile “*entro l’ambito dell’interesse composto*” (cfr. cfr. F. Cacciafesta, “In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo”, in Politeia, 120/2015, pag. 33 e in www.ildirittocommerciale.com).

rare la derogabilità di tale principio (fatta salva in virtù dell'espressa locuzione "*salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*"), attraverso una "*convenzione modificativa della decorrenza legale degli interessi*", fa riferimento alla possibilità per le parti di "*stabilire che essi decorrano dalla costituzione in mora, anche se l'adempimento della prestazione deve avvenire entro un termine prefissato*" (vedasi par. 33 della citata Relazione); vale a dire, in buona sostanza, di differire la decorrenza degli interessi ad un momento successivo all'esigibilità del credito per sorte capitale, non già anche di anticipare detta decorrenza ed addirittura l'esigibilità dei medesimi interessi rispetto a quella del capitale sul quale essi sono calcolati. E nella stessa Relazione al Codice Civile del 1942 si dette atto dell'estensione "*a tutti i debiti civili*" della disposizione dell'art. 41 cod. comm. circa la decorrenza del diritto agli interessi per l'appunto "*sui crediti liquidi ed esigibili*" in virtù del principio della "*naturale fecondità del denaro*", ribadendo in tal modo l'esigibilità del credito per sorte capitale quale necessario presupposto della maturazione degli interessi (30).

Peraltro – anche a voler ipotizzate l'ammissibilità di una scadenza convenzionale del debito per interessi antecedente rispetto a quella dell'obbligazione restitutoria per sorte capitale - ciò che soprattutto rileva è che siffatta anticipazione convenzionale della scadenza del debito per interessi rispetto a quello per capitale non può consentire l'effetto anatocistico senza rispettare i limiti e le condizioni stabilite dal precitato art. 1283 c.c., attesa l'innegabile natura imperativa della disposizione.

E' proprio attraverso i principi e gli algoritmi che si studiano in matematica finanziaria che vengono predisposti i modelli di ammortamento comunemente utilizzati nel mercato del credito e che, quindi, si determinano il criterio di calcolo e la misura degli interessi, aspetti che, lungi dall'essere giuridicamente indifferenti, sono regolati dal diritto con apposite disposizioni. Riconoscere questo dato di fatto non si risolve affatto nel privilegiare l'approccio matematico-finanziario trascurando la disciplina giuridica; trattandosi, piuttosto, una volta riconosciuta l'insussistenza di profili di inconciliabilità di sorta tra l'uno e l'altra, semplicemente di prendere atto, senza preconcetti, delle inevitabili interferenze tra le due metodologie d'indagine nel peculiare ambito in esame e ciò al fine di interpretare ed applicare la normativa di riferimento con piena consapevolezza delle implicazioni matematico-finanziarie dello schema contrattuale prescelto; in modo da evitare che il dirit-

30) La deroga legale al principio della fecondità dei crediti pecuniari liquidi ed esigibili è rinvenibile in disposizioni quali i commi 2 e 3 dello stesso art. 1282 c.c., nell'art. 1283 c.c., nel legato di somma di denaro (art. 669 c.c.) e nella restituzione di somme indebitamente corrisposte in buona fede, ipotesi in cui gli interessi decorrono dal giorno della domanda (art. 2033 c.c.).

to – trascurando di prendere in considerazione queste ultime - abdichi (poco importa quanto consapevolmente) alla suprema ed ineludibile funzione che è destinato ad assolvere ai fini del controllo di legalità e quindi per una finalità la cui natura eminentemente “giuridica”, quale ne sia l’esito, non pare possa essere revocata in dubbio.

Sui più recenti sviluppi del dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa il rapporto tra il piano di ammortamento in capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo.

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, il quale pur ammettendo finalmente – a fronte dei rilievi della pressoché totalitaria letteratura scientifica in materia – che nell’elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale “alla francese” oggetto della comune casistica giudiziaria viene adottato il regime della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, il monte interessi è quantificato secondo tale regime, per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione della capitalizzazione semplice, ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. (31).

L’argomentazione principale cui si è fatto a tal fine ricorso consiste, in buona sostanza, nell’apodittico assunto secondo cui l’incremento esponenziale del monte interessi conseguente all’adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all’obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari (32).⁸ In altri termini, il divieto di anatocismo in difetto delle condizioni previste

31) cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit., App. Torino cit. 21.05.2020 n. 544, in www.iusexplorer.it).

32) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *“Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) Se si considera che <<i>crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>”.* Risulta evidente che tale soluzione esegetica è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da certa dottrina, già richiamata, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall’art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente *“oggetto di una nuova obbligazione”, vale a dire, “un’attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici”,* fonte

rappresentata “da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza”; di tal che, nell’ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento, la fattispecie risulterebbe estranea all’ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo (previsione generale posta da consolidata giurisprudenza a fondamento dell’obbligo restitutorio delle somme pagate per interessi anatocistici illegittimi: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010) in base a tale teorica dottrina, la ripetizione piuttosto riconoscere in ragione della violazione dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: “La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell’art. 120, comma 2, Tub, laddove ... dispone che <<nelle operazioni creditizie ... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>”. Tale ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni: in primo luogo, in base a tale inquadramento, l’addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall’art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l’esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all’art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell’indebito, dovendosi del resto escludere l’irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all’art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l’altro, “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”). La soluzione esegetica ipotizzata dalla citata dottrina, peraltro, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che, nel qualificare come meramente “ricognitivo” il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell’art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000), in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell’eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell’eccezionale norma di salvezza per le clausole anatocistiche già stipulate, costituita dall’art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero “adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000”, come sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell’art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il (pieno) ripristino dell’operatività dell’art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell’ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l’illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento “alla francese” stilati in regime composto, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all’intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguire la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell’anatocismo (asseritamente) costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall’indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi trovare applicazione l’art. 1283 c.c..

Non può trascurarsi di considerare, infine, che la necessità di avere tuttora riguardo - per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all’art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi “scaduti” deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica; e

dall'art. 1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un "inadempimento" del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto (33);⁹ in tal modo dando per presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito). Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel quale è inserita la ridetta convenzione. In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "scaduti", non già (in ipotesi) a quelli necessariamente rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita sovrapposizione (o confusione), nel contesto motivazionale della sentenza in esame, tra interessi anatocistici

ciò in ragione del rapporto di specialità "bilaterale" sussistente tra le due norme (che si configura "quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica" (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963), implicante interferenza reciproca tra le stesse, con la conseguente l'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra: l'art. 1283 c.c. (disposizione "generale") regola l'anatocismo con riguardo agli interessi (primari) "scaduti" (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente "maturati" (ovvero acquistati "giorno per giorno" sul capitale di riferimento, in base all'art. 820 comma 3 c.c.), vale a dire l'esigibilità del credito accessorio; l'art. 120 comma 2 lett. b) (previsione applicabile ai rapporti inerenti all'attività bancaria, ovvero alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e quindi in tal senso "speciale") vieta la produzione di "interessi ulteriori" generati da "interessi debitori" (primari) semplicemente "maturati", integrando la "maturazione" una nozione sicuramente più ampia di quella che definisce gli interessi esigibili (pervenuti a scadenza). Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale "alla francese" stilati in regime composto pare destituito di fondamento.

33) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: "La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato". Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che "l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere "ora per allora" un'obbligazione che presume - per valutazione legislativa tipica - eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante".

ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse⁽³⁴⁾,¹⁰ - costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto secondo il regime di capitalizzazione composta) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che non pare corretto predicare la necessaria *“esigibilità immediata”* (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già *“scaduti”*) all'atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, come già chiarito, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto *“l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro”*, essendo *“idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi”* (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.).

Né può condividersi l'assunto, contenuto nella medesima sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare *“una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”*), si limiterebbe a *“prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno crescano con progressione giornaliera (de die in diem)”*, senza affatto prescrivere, quindi, *“che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)”*. La nozione di *“progressione giornaliera”*, nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la già citata consolidata giurisprudenza della

34) Ben potendo (legittimamente) gli interessi moratori essere applicati (anche) su quelli corrispettivi, in caso di inadempimento, in base a disposizioni settoriali (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), ma potendo l'effetto anatocistico consistere anche nell'incremento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligo restitutorio frazionato) in virtù dell'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante.

Suprema Corte in materia (cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, Id. n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011) e smentito, in chiave ermeneutica, dalla richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *“giorno per giorno”* (non già, quindi, *“giorno su giorno”*) pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e sull’incremento del montante secondo progressione aritmetica) piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi e dall’incremento del montante secondo progressione geometrica). E tale conclusione ha trovato autorevole, esplicito ed inequivoco riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che, con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006, si è occupata di interpretare l’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato C.E. (G.U. L 83, pag. 1), nonché degli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999 (G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3); domanda pregiudiziale proposta nell’ambito di una controversia tra una società italiana e l’Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1 (in forma di esenzione dall’imposta societaria concessa dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico), dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. In tale contesto, la Corte di Strasburgo ha premesso che il recupero dell’aiuto di Stato, previsto dal citato art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, va effettuato, di norma, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato e, con riferimento al criterio di calcolo degli interessi dovuti sul capitale da restituire, nel dare atto dell’alternativa tra regime composto e regime lineare, quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. dell’ 8 maggio 2003, C 110, pag. 21) - *“Nella pratica di mercato, si utilizza l’interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell’importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l’interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l’importo dell’interesse, il quale*

va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo” – in conformità al parere fornito dalla Commissione sui tassi di interesse, ha affermato la maggiore rispondenza del regime di capitalizzazione composta alla funzione propria del recupero dell’aiuto “illegale”, consistente nel “ripristino della concorrenza effettiva” e nell’assicurare “l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione”, considerato anche che gli aiuti illegali hanno “l’effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi”, ragion per cui “l’applicazione di interessi composti appare ... necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione”: “La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario”. Nella stessa pronuncia, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato il disposto degli artt. 9 (intitolato “Metodo di fissazione del tasso di interesse”) e del par. 2 dell’art. 11 (intitolato “Metodo di applicazione degli interessi”) del Regolamento n. 794/2004, ai sensi dei quali è previsto, rispettivamente, che “Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile” e che “Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi”, ha quindi affrontato la questione inerente al rapporto tra la disciplina sovranazionale appena citata e l’art. 1283 del Codice Civile italiano, da un canto, e con il comma 4 dell’art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato “Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi”), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (29.11.2008), ai sensi del quale “Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ...”. Nella causa pendente dinanzi al Giudice nazionale, la società italiana a prevalente partecipazione pubblica già beneficiaria dell’aiuto illegale aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di imposta con i quali la competente Agenzia

delle Entrate aveva preteso il recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi, calcolati su base composta, denunciando il contrasto tra il precitato art. 24 comma 4 e l'art. 13 comma 5 del medesimo Regolamento, in virtù del quale esso non risulterebbe applicabile alla decisione di recupero dell'aiuto di Stato illegale n. 2003/193 della Commissione, notificata alla Repubblica italiana prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte di Cassazione, in veste di giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), aveva rilevato che *“né il diritto dell'Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell'adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su base composta”*, precisando che, *“all'epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale”* e che *“il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, ammettendo interessi composti per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall'articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale”*. A ben vedere, quindi, con il provvedimento di rimessione, la Corte di Cassazione si era espressa inequivocamente nel senso della recezione dell'ordinamento nazionale al regime lineare non a caso qualificato *“principio generale”* nelle già richiamate sentenze n. 191/1964, n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, n. 20600/2011. E, nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale rimessale, anche la Corte di Strasburgo, precisando che soltanto con la precitata disciplina nazionale (art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008, art. 1 del D.L. n. 10/2007, convertito in L. n. 46/2007, e art. 19 del D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009) è stata stabilita – giova ribadire con riguardo al debito a titolo di recupero degli aiuti di Stato illegali – *“l'applicazione degli interessi composti”*, ha rimarcato che *“prima dell'entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici”* (cfr. sentenza Corte di Giustizia del 03.11.2015 cit., par. 39).

Non può che derivarne, in definitiva, che, al di là della disciplina settoriale inerente al recupero degli aiuti di Stato “illegali”, il regime finanziario con il quale si calcolano gli interessi nell'ordinamento italiano è quello cd. lineare.

Alcun effettivo chiarimento deriva poi dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando nella prima *“solo un modo per calcolare la somma dovuta da*

una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, ovvero "una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato" (35). Invero, al di là dell'evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l'adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all'ordinamento. È del resto destituito di fondamento ritenere che l'anatocismo convenzionale presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari (già scaduta ed insoluta al momento della conclusione del patto anatocistico), avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli *"interessi che matureranno in futuro"* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici; ciò non fosse altro per il fatto che questi ultimi possono essere applicati (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprehensive delle rispettive quote interessi). Né può condividersi l'affermazione secondo la quale *"nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare"*, esisterebbe *"un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta"*(36). Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due "tassi" appena richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale dovrebbero essere prodotti gli interessi, è diretto ad esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità diverse: il primo risponde all'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in

35 - 36) cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, conf., App. Torino 21.05.2020 n. 544.

rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione della valutazione della convenienza dell'operazione creditizia, oltre che di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati); il secondo, invece, funge da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 c.p.). Trattasi, pertanto, di riferimenti afferenti ad ambiti di disciplina affatto diversi.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale di Torino nella citata sentenza n. 605/2019, secondo cui, *“nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore”* (37). Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui *“gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento”* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell’omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto per il contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.); per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell’ultima rata di ammortamento se può valere a definire l’orizzonte temporale dell’esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé sola, la crescita esponenziale degli interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l’affermazione della necessaria *“esigibilità immediata di interessi primari”* già in precedenza maturati (in tesi in tal senso *“scaduti”*) quale condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. e quella, contenuta nella medesima citata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *“cessa di applicarsi ... quando l’interesse primario è venuto a*

37) cfr., per analoghi rilievi, App. Torino, 21.05.2020, n. 544 cit..

scadenza” (38).¹¹

La soluzione ricostruttiva sin qui criticata risulta recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332 e, più recentemente, in quelle del Tribunale di Roma del 05.05.2020 n. 6897; pronunce nelle quali, analogamente, pur essendosi riconosciuto l'impiego del regime composto nella determinazione della rata (*“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario”* (38), si è nondimeno escluso che ciò comporti la violazione dell’art. 1283 c.c..

Ispirato ad una sorta di “pudore” ermeneutico, il recente indirizzo giurisprudenziale appena descritto – in sostanziale accordo con parte della dottrina - perviene, in definitiva, a predicare (ed a riconoscere) la presenza di un “anatocismo finanziario”, che tuttavia non si identificherebbe con “l’anatocismo giuridico” e che non varrebbe, quindi, a fondare in capo al *solvens* il diritto alla ripetizione dell’indebito in riferimento al carico (differenziale) di interessi generato dal fenomeno esaminato: *“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammonta re corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla*

38) “Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile *ex ante*, prima che l’inadempimento si sia verificato”, cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit..

scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche”(39).

Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce da avveduta dottrina, che, in tale iter argomentativo (che comunque segna un significativo salto di qualità nell'analisi del fenomeno, per il confronto con gli ineludibili principi finanziari che governano l'algoritmo sotteso al calcolo degli interessi nella contrattualistica del mercato del credito) siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze, innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un'analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno (in chiave matematico-finanziaria, così come sotto il profilo giuridico): 1) che, applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi (con conseguente violazione dell'art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B. e della normativa sulla trasparenza bancaria), interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. - (disposizione la cui applicazione come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) – vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse; 4) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse è applicato al debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica

39) cfr. Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit..

degli stessi); 5) che, peraltro, l'omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

Va peraltro precisato, per completezza di motivazione, che pur avendo, nel caso in esame, l'opponente contestato soltanto nella propria comparsa conclusionale l'indeterminatezza del tasso di interesse al fine di eccepire la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in ragione dell'omessa specificazione del regime finanziario e/o della mancata equivalenza del T.A.N. rispetto al T.A.E. (ciò che comporterebbe la mera decurtazione degli interessi nella misura convenzionale e l'applicazione, in sostituzione, del tasso legale) – avendo, in tale contesto, la difesa di parte opposta dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla relativa eccezione, così come su quella concernente l'addebito di interessi anatocistici (cfr. memoria di replica, pag. 2 – dall'esame degli scritti difensivi si evince chiaramente che alcuna domanda tesa all'applicazione del saggio legale di interesse in funzione sostitutiva è stata avanzata dall'Alfa, essendosi egli piuttosto limitato, nelle conclusioni precisate, ad invocare la tutela prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in riferimento all'acclarata usurarietà del tasso di interesse pattuito; e ciò in conformità alla domanda formulata già in *limine litis* con l'atto introduttivo del giudizio.

Al riguardo, va fatta applicazione dei principi di domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c., in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta dalla parte tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell'usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente anatocistica degli interessi nell'ipotesi di riscontrata violazione dell'art. 1283 c.c., ovvero alla decurtazione della parte di interessi eccedente il tasso legale (quest'ultimo applicabile a norma degli artt. 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c.); principi che, nella materia in questione, vanno coordinati con quello posto dall'art. 127 comma 3 T.U.B., in virtù del quale le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse ultralegale

applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del richiamato T.U.B., anche in ragione dell'indeterminatezza di detto tasso) “*possono essere rilevate anche d’ufficio dal giudice*”, ma “*operano soltanto a vantaggio del cliente*”. Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più soddisfacente (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione della sola componente anatocistica degli interessi (secondo la tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.) o dell'applicazione del tasso di interesse legale in sostituzione di quello pattuito in contratto e nullo per indeterminatezza; ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo ufficioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica e/o nullità per indeterminatezza della pattuizione inerente al tasso non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela assicurata dalla gratuità del mutuo, prescritta in funzione sanzionatoria ed in sede di “correzione” giudiziale, dall'art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi (“*promessi o ... convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento*”, secondo l'eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Sì che non sembra possa escludersi *a priori* che, in rapporto alla concreta graduazione delle domande formulate, in ipotesi di patto anatocistico e/o di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, oltre alla (ed ancor prima della) valutazione dell'accordo contrattuale in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), ovvero di quello risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1419, 1339, 1284 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B. (in relazione alla nullità per indeterminatezza della clausola inerente al tasso di interesse) l'interprete debba comunque verificare anche se il regolamento

negoziale possa configurare un fenomeno di usura ed, in quanto tale, soggiacere (prioritariamente) alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. E' appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo officioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2 e 1421 c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex *plurimis*, Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013) - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu*, così come quando si agisca per la risoluzione, per l'annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., ex *plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (ed, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Sulla nullità (parziale) per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse (ultralegale) e per violazione della forma scritta *ad substantiam*.

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l'effetto anatocistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In effetti, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (*rectius*, equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula $i = (1+i/t2)^{t2}-1$, dove $t2$ è il numero di periodi in un anno, ed i il tasso nominale), emerge che, in realtà, il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione

composta – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva per l'appunto dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo (40).¹² In proposito, il C.T.U. dott.ssa Ceccarelli – verosimilmente fraintendendo il quesito in proposito formulato da questo giudicante - ha escluso che sussista divergenza tra il tasso anno nominale previsto in contratto (T.A.N.) ed il tasso annuo effettivo (T.A.E.), quale risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ricostruito in base alle previsioni pattizi, in particolare in virtù del numero, della frequenza e dell'ammontare della rata costante, nonché, evidentemente, del regime finanziario adottato; e ciò per essersi lo stesso ausiliario dell'Ufficio limitato a verificare il rispetto dell'equilibrio finanziario del piano (detto anche, nel linguaggio matematico, "condizione di chiusura"), che, di per sé, una volta fissati i suindicati parametri, non può che derivare dall'impiego di un determinato regime (nel nostro caso, quello composto); tanto è dato evincere dai rilievi sul punto esposti dal C.T.U.: *"lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese comporta il calcolo .. della rata fissa, che risulta dall'equivalenza tra l'importo finanziato alla data di stipula (€ 28.054,00) e le rate di pagamento future attualizzate al tasso contrattuale del 5,25%; il calcolo restituisce esattamente una rata pari a € 301,00 corrispondente a quella prevista contrattualmente dalla finanziaria. Si può quindi affermare che non sussista una divergenza tra il tasso nominale previsto dal contratto e quello effettivamente risultante dal piano di ammortamento"* A ben vedere, sia il piano di ammortamento alla francese predisposto in capitalizzazione semplice che quello stilato secondo il regime composto devono rispettare il rispettivo equilibrio finanziario, in virtù del quale la somma delle quote capitali trasfuse nelle rate costanti, espressa in valore attuale, corrisponde esattamente

40) Significative e sempre attuali, in tale contesto, le lucide considerazioni contenute nella motivazione della nota sentenza Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113: *"Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici.... La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.".*

all'importo finanziato; ma soltanto con il regime lineare sussiste equivalenza finanziaria tra il T.A.E. ed in T.A.N. contrattuale, in virtù dell'aderenza di tale regime al principio di proporzionalità recepito dalla disciplina posta dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c., proporzionalità che invece non è ravvisabile nel regime composto, che non rispetta tale principio e che è caratterizzato da produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo.

La divergenza (intesa come non equivalenza finanziaria) tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato rende quindi indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse. A tale conclusione è dato inevitabilmente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale generata dal regime finanziario adottato. Siffatta divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. evincibile dallo sviluppo del piano di ammortamento in base allegato al contratto (o, come nel caso in questione, ricostruibile dalle pattuizioni in esso trasfuse) deriva dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto ai fini del computo degli interessi e del frazionamento infrannuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria (che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento, quale prefigurata dall'art. 1284 c.c.) e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al medesimo regime composto adottato.

L'indeterminatezza oggettiva del tasso di interesse si riflette anche sul piano del rispetto del requisito formale prescritto *ex lege*. Non a caso, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare costantemente che *"in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"*. Pur potendosi ritenere tale condizione *"soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse"*, è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi, risulta *"impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi"*. Ne deriva che, atteso che *"ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam"*, essendo

per l'appunto *“la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, ... rilevabile anche d'ufficio”* (Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014). Con le pronunce appena citate, in particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare *“criteri prestabiliti”* ed *“elementi estrinseci”* funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno *“obiettivamente individuabili”* attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata normativa imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che *“ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”*; in particolare, *“in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto”*. In definitiva, *“i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale”* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018). E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale “fotografato” dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del *“criterio di calcolo”* degli interessi in base al quale esso è predisposto, né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, solitamente non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo. Ciò considerato, non pare quindi condivisibile l'indirizzo

seguito da parte della giurisprudenza di merito secondo cui *“l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario”* (41).

In realtà, l'indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all'ambito di *“tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”* cui fa riferimento l'art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene declinato il tasso d'interesse ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al *“tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”* (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo. Così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla *“misura”*, ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la *“misura legale”* (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'innegabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il

41) cfr. App. Roma 30.01.2020 n. 731, in www.assoctu.it.

montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. È proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso effettivo, ragion per cui la sua misura va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi detto tasso evincere dal raffronto tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento, essendo anch'essi desumibili dal medesimo piano.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che sia anche espressamente contemplato il regime finanziario adottato ed il criterio di calcolo degli interessi costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che *"la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso"* (cfr. Cass. n. 3855/2018) in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene

stabilito un stabilito tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *“deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse”*, non valendo invece *“generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* (cfr. Cass. n. 2317/2007). Si è poi precisato che *“la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti”* e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem* ma pur sempre *“attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili”* (cfr. Cass., n. 12276/2010) ed ancora, che *“per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ... è indispensabile che i ... parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici”* (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinché *“il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto”*, per quanto *“per relationem”* - e purchè *“senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante”* - occorre che ciò avvenga mediante *“rinvio a dati che siano conoscibili a priori ... e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto”* (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i *“criteri”* e *“parametri”* di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato nummario che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di *“criteri”* e *“parametri”* (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed univoco; ciò specie qualora, come nel caso in esame, detto piano non risulti allegato in forma scritta al contratto. Non pare pertanto condivisibile quell'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario applicato, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all'esplicitazione del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate di ammortamento: *“laddove ... il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in*

prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato” (42).

In realtà, costituisce dato inconfutabile sul piano scientifico che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di l'ammontare della rata varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato in capitalizzazione semplice o in capitalizzazione composta, risultando esso inevitabilmente superiore qualora si adotti quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto (43).

Le Sezioni Unite della Corte regolatrice, con la recente sentenza n. 8770/2020, depositata in data 12.05.2020, con riferimento ai cd. contratti derivati finanziari acquistati dai Comuni, ma con *ratio decidendi* estensibile alle convenzioni del mercato del credito, hanno espressamente affermato l'esigenza, ai fini di “*una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale*”, di tenere conto anche dei “*cd. costi occulti*”; tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. differenziale di costo implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Per quanto dianzi chiarito, il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c, avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto,

42) Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., ex plurimis, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, da ultima, App. Roma 30.01.2020 n. 731.

43) Non a caso il principio affermato nelle pronunce di merito appena citate è stato sottoposto a concorde e radicale critica da parte di autorevoli studiosi, trattandosi di enunciato che si risolve in una mera apodittica congettura, contrastante con i cardini della matematica finanziaria (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “*Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019 ...*”, in www.attuariale.eu; R. Marcelli, “*Semplicismi e pregiudizi ostacolano l'evidenza*”, in www.ilcaso.it; F. Cacciafesta, “*A proposito di una sentenza sull'ammortamento francese*”, in www.eclegal.it).

dalla suddetta indeterminatezza) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *“in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante in capitale da restituire al mutuante”* (Cass. n. 2593/2003; per l’affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005).

Ciò posto, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell’interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta *“esplicitazione”* non sia invece avvenuta - a fronte dell’applicazione della capitalizzazione composta ed in mancanza di *“clausola specifica”* relativa all’adozione di tale regime finanziario - *“ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con ... un’assoluta incertezza su quale dei due tassi ... sia effettivamente quello convenuto ed applicabile”*(44).

A fronte di tale situazione, come ha evidenziato la più avveduta giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola di determinazione del tasso di interesse *“comporta ... la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale”*. In tale contesto, si è correttamente evidenziato che *“se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare”* (45).

Trattasi, quindi, di nullità meramente parziale del contratto di mutuo, in quanto pertinente, per l’appunto, soltanto alla clausola relativa agli interessi applicati in funzione di remunerazione del finanziamento in favore della banca mutuante; con conseguente necessità di fare ricorso al meccanismo di eterointegrazione normativa in riferimento alla medesima clausola nulla, vale a dire sostituendo il tasso (invalido) previsto in contratto con

44) cfr. Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.2008 cit..

45) Trib. Milano, 30.10.2010, Trib. Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli, 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558/2018, Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90, Trib. Cremona 28.03.2019 n. 227, App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412, Trib. Campobasso, 26.03.2020 n.158).

il tasso legale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c..

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c. (cfr. Trib. Lucca 10.06.2020 n. 476, Trib. Napoli 16.06.2020 n. 4102); disposizione che, come chiarito, lo presuppone come modello legale tipico di computo degli interessi e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in esame. Deve ritenersi pertanto di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui al precitato art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio lineare criterio in forza del quale il totale delle somme dovute a titolo di interessi è costituito dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di interessi su interessi risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c. (a mente del quale, giova ribadire, gli interessi *"si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto"*); disposizione, quest'ultima, da ricordare, nella sua portata precettiva, con l'art. 1284 comma 1, primo inciso c.c., che, nel rapportare il saggio di interesse all'anno, indipendentemente dalle singole più brevi scadenze alle quali gli interessi devono essere pagati, sottende evidentemente una nozione di interesse semplice, espressione del prezzo del finanziamento, in quanto fondata, per l'appunto, sulla diretta proporzionalità degli interessi medesimi rispetto al capitale finanziato ed al tempo.

Quanto sin qui esposto in tema di indeterminatezza del tasso di interesse, peraltro, nel caso di specie vale per mera completezza di motivazione, non essendo stata dedotta la conseguente nullità (parziale) del contratto di finanziamento ed essendo stata l'opposizione spiegata, piuttosto, in virtù dell'invocata usurarietà del medesimo tasso,

quale conseguente, per l'appunto, all'incremento indotto dal regime composto, al fine di ottenere la più ampia e soddisfacente tutela prevista ex art. 1815 comma 2 c.c. (*id est* la totale decurtazione degli interessi e la conversione giudiziale del mutuo da feneratizio a gratuito), in luogo di quella conseguibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284 comma 3, 1346, 1339, 1418, 1419 comma 2 c.c. (vale a dire l'applicazione del saggio legale di interesse, in luogo di quello convenzionale), e la riformulazione del piano di ammortamento sviluppato in capitalizzazione semplice (conforme alla disciplina di cui agli artt. 821 comma e 1284 comma 1 c.c.), stante la mancata specificazione in contratto (con la necessaria forma scritta) del regime finanziario (esponenziale) impiegato.

Sulla rilevanza dell'anatocismo ai fini del controllo antiusura.

In accordo con la dottrina più avveduta, va rimarcato che l'incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo "legale") va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione finanziaria e del vaglio antiusura (46).

In caso di anatocismo illegittimo, la dottrina è divisa sulla questione se gli interessi anatocistici debbano essere "stralciati" a monte del vaglio usurario, per il loro derivare da clausola ex se nulla, oppure se debbano comunque essere presi in considerazione anche ai fini usurari. Il primo corno dell'alternativa, cui aderisce parte della dottrina, sottende un rapporto di pregiudizialità a favore della nullità conseguente alla violazione dell'art. 1283 c.c.; mentre il secondo postula che il rapporto tra la disciplina antiusura e quella anatocistica sia impostato in termini concorrenti. È evidente che la soluzione afferisce al delicato problema del rapporto tra nullità comminate da distinte normative; al quale riguardo altra autorevole dottrina evidenzia che il fatto che le somme percepite sulla base di clausole nulle (quale, in ipotesi, quella contrastante con l'art. 1283 c.c.) sono indebite e

46) Eloquenti, in proposito, le parole di un acuto giurista: *"L'orizzonte della disciplina della L. n. 108/1996 accoglie tutte le varie (e tante) voci economiche che vengono fatte gravare sul debitore: a contare, cioè, è l'onere economico complessivo dell'operazione. ... E se l'indicazione, che viene a trarsi dal sistema normativo della L. n. 108/1996, è quella del complessivo carico economico, non sembra avere senso andar poi per pezzi sparsi del medesimo. ... Passato a "capitale" o meno che sia, l'anatocismo rappresenta comunque una somma che non viene data al debitore, ma che da questi deve essere pagata al creditore. ... pare impossibile, pertanto, negare allo stesso la qualifica di costo del credito"*. Sulla stessa linea, si è sottolineato che la ragione giustificativa dell'art. 1283 c.c. lascia *"trasparire l'intento del legislatore di impedire una pratica sgradevole quale quella anatocistica, species, del più ampio genus usura, ad, anzi, più subdola rispetto a quest'ultima in quanto non permette al debitore la preventiva conoscenza e/o conoscibilità della somma da restituire"*. Per analoghi rilievi, in giurisprudenza, cfr., *ex plurimis*, Trib. Venezia, 15.10.2014 n. 2163, in www.expartecreditoris.it, Trib. Massa 7 novembre 2018 n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assocu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160, in www.assocu.it, Id. 04.02.2020 n. 90, in www.assocu.it; vedasi anche Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 05.12.2013, n. 125/14, in www.expartecreditoris.it). Di contrario avviso risultano altre pronunce (cfr., tra le altre, Trib. Torino 26.07.2017, Id. 20.04.2012, Trib. Biella, 01.03.2018).

vanno comunque restituite, ma questo non esclude la loro rilevanza ai fini del riscontro di usurarietà delle fattispecie concrete. Anche con precipuo riguardo al disposto dell'art. 120 T.U.B. novellato in forza dell'art. 17 bis del D.L. n.18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), del resto, si è sottolineato che l'aver permesso l'anatocismo nel limite della periodicità annuale ridimensiona, ma non elimina, il problema del rapporto tra tale fenomeno e l'usura.

Altro orientamento, cui aderisce anche parte della giurisprudenza di merito, sul presupposto dell'identificazione, ad ogni effetto di legge, tra interessi "capitalizzati" capitale nel quale essi vengono conglobati, nega in radice l'ipotizzabilità del computo dei primi ai fini del calcolo del T.E.G.; in altri termini, *"l'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale ... Sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo"* (cfr. Trib. Torino, 08.10.2014, conf. Id. 21.05.2014 n. 3783, in www.expartecreditoris).

L'assunto appena citato sconta la sua palese discordanza rispetto al consolidato principio dell'autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, principio recepito anche nei più recenti arresti del Supremo Collegio e che non può essere surrettiziamente sovvertito attraverso l'artificio della capitalizzazione degli interessi al fine (o comunque con l'effetto di) eludere il disposto imperativo di cui all'art.1283 c.c..

A ben vedere, la questione appena delineata non può che essere (più propriamente) risolta alla stregua della disciplina processuale, in virtù dei principi di domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c.; disciplina in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta (e prospettata in giudizio) dall'attore tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell'usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente ana anatocistica degli interessi nell'ipotesi di riscontrata violazione dell'art. 1283 c.c., domande in genere cumulate (alternativamente) nella comune casistica giudiziaria, rispettivamente in via principale ed in via subordinata. Tali principi vanno peraltro coordinati con quello stabilito dall'art. 127 comma 3 T.U.B., secondo cui le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del medesimo

T.U.B. ed in ragione dell'indeterminatezza di detto tasso implicata dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E. conseguente all'impiego del regime di capitalizzazione composta) *“possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice”*, ma *“operano soltanto a vantaggio del cliente”*. Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più soddisfacente (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione degli interessi anatocistici (in base alla tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.); ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo ufficioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela (di natura sanzionatoria) assicurata dalla gratuità del mutuo, prescritta in funzione sanzionatoria, in sede di “correzione” giudiziale, dal citato art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi (*“promessi o ... convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento”*, secondo l'eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Ne deriva che non sembra si possa escludere, *a priori*, che in ipotesi di patto anatocistico, oltre alla valutazione dell'accordo in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (ovvero sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), l'interprete debba, comunque, verificare anche se, attraverso il concorso di tale clausola pattizia, il regolamento negoziale possa configurare un fenomeno di usura e, in quanto tale, soggiacere alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. È appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo ufficioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex art. 1421 c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*,

Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013 - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu* (essendo per l'appunto a tal fine diretta la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria), così come quando si agisca per la risoluzione, per l'annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (e, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Con una recente pronuncia (cfr. Cass. 28.06.2019 n. 17447) - sia pure con precipuo ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il tasso degli interessi di mora (nella sua totalità, vale a dire non già soltanto in misura pari allo *spread* tra lo stesso ed il tasso corrispettivo) venga pattuito ed applicato sull'intera rata di rimborso del finanziamento (comprensiva di quota capitale e di quota interessi) e sul presupposto dell'effettivo inadempimento dell'obbligo solutorio (vale a dire in conformità alla, prescelta, cd. teorica dell' "*effettività*", in luogo di quella della cd. "*potenzialità*") – il Supremo Collegio ha avuto modo di riconoscere il rilievo del fenomeno anatocistico, come dianzi prefigurato (per quanto di per sé legittimo in rapporto alla disciplina settoriale, quale quella dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, così come, almeno secondo un indirizzo interpretativo, il vigente art. 120, comma 2, lett. b), primo inciso, come novellato dall'17 bis del D.L. 13.02.2016, convertito in L. n. 49/2016), ai fini del controllo antiusura, riconducendo espressamente il costo aggiuntivo del finanziamento che deriva da siffatta pratica tra le voci previste dall'art. 644 comma 4 c.p., cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione finanziaria. In particolare, per quanto con un mero *obiter dictum* (trattandosi di scenario che la stessa Corte, con la sentenza in questione, ha accertato non configurarsi in concreto nella fattispecie sottoposta al suo esame), nel fare riferimento alle ipotesi di "*conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi*" - laddove tale ultima locuzione, utilizzata in senso atecnico, va evidentemente intesa come comprensiva della quota di interessi corrispettivi di pertinenza, evocando in tal guisa la teorica

dottrina (ormai superata nei più recenti arresti dell'organo nomofilattico) della rata quale oggetto di obbligazione unitaria, come "*unicum inscindibile*" – nell'occasione la Corte ha precisato che questi sono "*i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598*"; casi nei quali, per l'appunto, il costo aggiuntivo rappresentato da siffatta pratica anatocistica (legittima, ove riconducibile, *ratione temporis*, a taluna delle ipotesi di anatocismo "legale", derogatorie rispetto al disposto dell'art. 1283 c.c.) va preso in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G.. La medesima Corte, nella stessa pronuncia in esame, ha peraltro avuto cura di precisare, "*per non ingenerare equivoci di sorta*", che la situazione implicata dallo scenario appena prefigurato (basato sulla "*cd. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori*", vale a dire sul presupposto di un effettivo, non solo eventuale, inadempimento del mutuatario e, di conseguenza, di un parimenti effettivo addebito di interessi di mora) "*è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento)*"; e ciò sottolineando in modo espresso l'asserita inconferenza, nel contesto in esame, del disposto di cui al succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) – già richiamato dalla medesima Corte di legittimità, così come dalla Consulta, in precedenti arresti (cfr. Cass. n. 350/2013 e Corte Cost. n. 29/2002) – laddove, per l'appunto con riguardo all'ipotesi in cui l'inadempimento e, di conseguenza, la mora non si siano in concreto verificati, ha osservato che si pone "*il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali (ovvero quello moratorio, n.d.r.): problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già ... trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito*" (cfr. Cass. n. 17447/2019 cit.), vale a dire, pare doversi intendere, estendendo la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. anche agli interessi corrispettivi. A ben vedere, il principio appena enunciato – costituente, giova ribadire, un semplice *obiter dictum* nell'iter motivazionale della richiamata pronuncia, in quanto tale non vincolante – per un verso stride con l'omnicomprensività del complesso di costi, oneri e spese cui occorre avere riguardo ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini

del calcolo del T.E.G. e quindi del raffronto tra lo stesso ed il tasso soglia (ambito con riferimento al quale ciò che assume rilievo è, per l'appunto, non già il singolo tasso, corrispettivo o moratorio che sia, bensì il complesso delle voci suindicate, integranti il costo globale del finanziamento); per altro verso, non pare compatibile con l'inequivoco tenore del succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), previsione a norma della quale, giova ribadire, *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. La portata precettiva della disposizione (che, in funzione di interpretazione autentica, esplicita, per l'appunto, il perfezionamento dell'usura fin dal momento della pattuizione di interessi, a prescindere dal loro effettivo pagamento) non pare invero consentire, in chiave di ragionevolezza esegetica, la distinzione tra configurazione dell'illecito *“effettiva”* e *“potenziale”*, a seconda che l'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio conseguente all'inadempimento (e quindi il rilievo degli interessi di mora) si configuri come uno scenario in concreto verificatosi o meramente eventuale. Significativo, al riguardo, il seguente passaggio motivazionale della recente sentenza n. 9237/2020 della Corte regolatrice: *“... è noto che il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi, questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi (art. 644 c.p.)”*.

Per le ragioni appena indicate, parimenti incompatibile con il richiamato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. – del quale pure la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare la *“centralità sistematica”* nell'impianto normativo della disciplina in materia, così come ai fini della relativa interpretazione (cfr. Cass. n. 8806/2017) - risulta predicare un ipotetico autonomo tasso soglia di mora rispetto al quale procedere ad una distinta e separata verifica antiusura in riferimento al tasso moratorio della singola operazione finanziaria; soluzione, quest'ultima, avallata nella sentenza della stessa Corte del 17.10.2019 n. 26286, con la quale, con gli opportuni adattamenti (vale a dire stabilendo il tasso soglia della mora applicando lo spread del 2,1% su quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996, ovvero in misura pari alla media dell'eccedenza dei tassi moratori praticati sul mercato per le varie classi di operazioni finanziarie rispetto a quelli corrispettivi medi alle stesse attinenti), si è in buona sostanza estesa agli interessi di

mora (inclusi nell'omnicomprensivo complesso dei costi e degli oneri del finanziamento rilevanti per il vaglio antiusura, ai sensi del citato art. 644 comma 4 c.p.) la *ratio decidendi* già adottata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio del 20.06.2018 n. 16303 con riguardo al rilievo assunto dalle commissioni di massimo scoperto per la stessa finalità in virtù del predicato criterio del "margine". Senonchè, mentre con riferimento a queste ultime il principio recepito dalle stesse Sezioni Unite ha trovato fondamento nella considerazione per la quale i Decreti Ministeriali contengono comunque la rilevazione separata delle commissioni *de quibus* - ciò che consente, per l'appunto, di ipotizzare l'individuazione in sede giudiziale di un distinto tasso soglia pertinente alle medesima C.M.S. e che vale, quindi, ad *"escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 16303/2018 cit.) - tale argomentazione non pare invece possa essere mutuata *de plano* con riferimento agli interessi di mora: essi (a differenza delle C.M.S.) non sono infatti in alcun modo rilevati nei ridetti Decreti Ministeriali, che, anzi, escludono tradizionalmente (ed *expressis verbis*) dal novero dei costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G.M. delle varie tipologie omogenee di operazioni creditizie e ciò in conformità ad apposita previsione contenuta nelle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia: *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo"*. Tale inconfutabile considerazione costituisce, ad avviso di questo giudicante, dirimente "cartina di tornasole" dell'infondatezza della teorica in forza della quale, anche con il conforto di taluni arresti della Suprema Corte (quali quelli da ultimi citati), si è di fatto posta in discussione la richiamata *"centralità sistematica"* del principio di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in funzione di canone ermeneutico della disciplina in materia; principio pure apparentemente ribadito e dato (contraddittoriamente) per presupposto nelle stesse pronunce dianzi indicate (laddove, ad esempio, nella sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite, si è esplicitamente precisato che, anche con riferimento al quadro normativo antecedente all'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2009 (convertito in L. n. 2/2009), *"la commissione di massimo scoperto, non può non rientrare tra le "commissioni" o "remunerazioni" del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto*

alla prestazione creditizia della banca” (47).

La soluzione consistente nel predicare un'autonoma verifica della legittimità del tasso moratorio in rapporto ad una distinta soglia usuraria appositamente ricostruita in sede giudiziale (in difetto di riscontro normativo di sorta) era stata, del resto, già criticata dalla medesima Corte regolatrice, laddove ha avuto modo di rimarcare che *“è impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso, talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”* (cfr. Cass. n. 27442/2018).

La stessa sentenza n. 26286/2019 della Corte di Cassazione dianzi citata ha peraltro chiarito che qualora – secondo quanto avviene solitamente – *“il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi pattuito un certo numero di punti percentuale”* (cd. *spread*), *“è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”* (conf. Cass. n. 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017); principio che, nella sua innegabile solidità logica, vale a dimostrare la pretestuosità dell'impostazione interpretativa che nega, in radice, la cumulabilità (*rectius*, l'aggregazione) delle due tipologie di interessi ai fini del calcolo del T.E.G. in ragione della mera diversità di natura giuridica dei medesimi e della consistenza degli importi sui quali essi vengono applicati, trattandosi in tale ipotesi di “cumulo” (per quanto di ragione) contemplato dalla stessa disciplina pattizia (pur a fronte della diversità delle somme sulle quali vengono computati le due diverse tipologie di interessi). Il fatto che siffatto cumulo (*rectius*, tale aggregazione di diverse tipologie di interessi), come già rilevato, sia consentito da disposizioni settoriali in materia non vale evidentemente ad escludere l'esigenza di rispettare il disposto (imperativo) dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. in relazione alle modalità di calcolo ed alla quantificazione degli interessi (segnatamente, con riferimento al divieto di produzione di interessi su interessi, rispettivamente *“scaduti”* o *“maturati”*, secondo il tenore testuale dell'una e dell'altra delle disposizioni appena citate).

47) Per tali rilievi, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assocu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assocu.it.

Acclarata la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del T.E.G. - del differenziale di costo del finanziamento costituito dall'incremento del monte interessi implicato dal regime composto, deve darsi atto che il C.T.U. dott.ssa Ceccarelli ha provveduto a verificare se sia stata rispettata la soglia usuraria applicabile (*ratione temporis*) alla tipologia di operazione creditizia oggetto di controversia – tra i vari alternativi criteri di calcolo cui ha fatto ricorso - includendo correttamente nel calcolo del T.E.G. le spese, gli oneri e le commissioni correlate all'erogazione del finanziamento, in conformità all'ineludibile ed inequivoco disposto dell'art. 644, comma 4 c.p.; in particolare, includendo in detto calcolo il costo (€ 1.096,76) della copertura assicurativa per i rischi di perdita della vita, dell'occupazione lavorativa e di riduzione della retribuzione del mutuatario – in forza di polizza obbligatoria stipulata *ex lege* (in quanto tale da prendere in considerazione ai fini in questione, essendo il collegamento tra la stessa e l'erogazione del credito presunto in virtù della contestualità tra la relativa spesa e l'erogazione della somma finanziata, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8806/2017 (conf., *ex plurimis*, Trib. Pescara 28.11.2014), peraltro recepito anche nelle Istruzioni della Banca d'Italia nelle versioni dal 2009 in poi - così come le spese di istruttoria (€ 6.162,90), le spese fisse (€ 370,00), nonché l'incremento del T.E.G. dipendente dal differenziale di costo dovuto all'impiego della capitalizzazione composta (in luogo del regime lineare) nella predisposizione del piano di ammortamento (pari ad € 2.407,00); accertando che, prendendo in considerazione le voci di costo sin qui indicate, il tasso contrattualmente previsto eccede la soglia usuraria di riferimento (17,775%). Alla medesima conclusione il C.T.U. è pervenuto, peraltro, tenendo conto del ridetto differenziale di costo del finanziamento connesso all'impiego del regime composto, anche qualora si escludano dall'ambito del T.E.G. le spese assicurative; così come nell'ulteriore scenario ricostruttivo consistente nell'esclusione di tali ultime spese dal calcolo del T.E.G., con considerazione della penale di estinzione anticipata nell'ipotesi in cui essa “*avvenga entro un certo numero di rate (36 nel caso in cui non si considerino le spese assicurative e 46 se si includono)*”. La penale in parola, in effetti, rappresenta il corrispettivo versato *una tantum* dal finanziato per l'esercizio dello *ius poenitendi*, facoltà consentita dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al *genus* dell'art. 1373 comma e c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. In ragione della perentorietà della disciplina di settore, deve escludersi che tale voce di costo possa essere sottratta alla verifica di usurarietà: essa, invero, prevista in sede di stipula del contratto ed avente carattere remuneratorio per

l'istituto finanziatore, ben può essere sussunta sotto l'ampia espressione "*remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", di cui all'art. 644 c.p.; il suo carattere eventuale – trattandosi di esborso dovuto solo a condizione che il mutuatario si determini alla restituzione anticipata, parziale o integrale, delle somme erogate - non costituisce di per sé motivo di estraneità alla disciplina antiusura, dovendosi considerare che "*il disvalore dell'usura si esprime a livello genetico, al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito, indipendentemente dalla esposizione del sovvenuto a perdite patrimoniali effettive*", come rimarcato da diffusa giurisprudenza (cfr. App. Palermo, 11.06.2019 n. 1193, conf. Trib. Pavia 15.01.2019 n. 77, Trib. Ascoli Piceno, 24.01.2019 n. 37, Trib. Torino, 28.11.2018 n. 5532, Trib. Siena 21.11.2017, Trib. Viterbo 26.10.2017, Trib. Torino 13.09.2017, Trib. Bologna 09.05.2017, Trib. Bari 19.10.2015, Trib. Pescara 28.11.2014, in www.iusexplorer.it).

Va infine escluso che la contestazione inerente alla violazione della disciplina antiusura possa essere considerata irrilevante ai fini della decisione in ragione della sua indeterminatezza, per omessa allegazione del "*superamento dello specifico tasso soglia rilevante*", quale desumibile dai decreti ministeriali in materia, secondo quanto prospettato da parte opposta in comparsa conclusionale. A sostegno di tale assunto, quest'ultima ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 2311/2018 della Suprema Corte, che, con detta pronuncia, ha affermato il principio di diritto in questione con precipuo riferimento a controversia nella quale veniva in rilievo la cd. usura "sopravvenuta", vale a dire l'ipotesi nella quale l'eccedenza del tasso di interesse pattuito rispetto alla soglia usuraria si verifici non già al momento della stipulazione del contratto, bensì nel corso della fase esecutiva dello stesso, per effetto di variazioni del medesimo tasso soglia intervenute successivamente alla fase genetica del rapporto obbligatorio; in siffatta ipotesi pare evidente che l'onere assertivo del mutuatario vada assolto con la menzione del tasso pattuito e di quello corrispondente alla soglia usura, dovendosi peraltro precisare che, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Corte regolatrice, il fatto che, per espressa *voluntas legis* (art. del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in L. n. 24/2001), l'illecito si radichi nella pattuizione comporta l'inconfigurabilità della cd. usura sopravvenuta con riguardo all'obbligazione accessoria inerente al contratto di mutuo (cfr. Cass. SS.UU. n. 24675/2017). Ben diversa risulta, tuttavia, la fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale l'opponente ha per l'appunto dedotto, già *in limine litis*, l'usurarietà del tasso convenuto ("*Contrattualmente viene quindi pattuito un tasso di interesse che è molto*

superiore rispetto al tasso di soglia ... superato il quale si configurano interessi usurari", cfr. citazione, pag. 3) in chiave di usura originaria (non già sopravvenuta); assunto difensivo che, come sin qui esposto, ha trovato riscontro nell'espletata C.T.U. contabile, la cui ammissibilità e rilevanza ai fini della decisione è già stata in precedenza evidenziata. Per altro verso, deve escludersi che la mancata produzione del Decreto Ministeriale in vigore alla data di sottoscrizione del contratto per cui è causa precluda a questo giudicante l'esame del merito della controversia, in riferimento alla denunciata usurarietà del tasso di interesse pattuito. Non pare condivisibile, al riguardo, il principio recepito in alcune pronunce giurisprudenziali, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte che agisca al fine di accertare la violazione della disciplina antiusura non assolva l'onere di allegare e depositare in giudizio i predetti D.M., non sarebbe consentito dare ingresso a C.T.U. contabile, né, comunque, accogliere la stessa domanda, trattandosi di meri atti amministrativi, non costituenti fonti del diritto; ciò che non permetterebbe l'operatività del principio *iura novit curia* posto dall'art. 113 c.p.c., disposizione da leggere con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che, nell'indicare le fonti del diritto, non reca menzione degli atti amministrativi. A tale indirizzo vanno ricondotte talune pronunce di merito (cfr. Trib. Mantova, 29.05.2012, Id. 13.10.2015, Trib. Latina 28.08.2013, Trib. Napoli, 17.06.2014, Id. 04.10.2016 n. 10637, Trib. Nola 09.01.2014, Trib. Busto Arsizio 20.05.2017, Trib. Roma 23.03.2018 n. 6291, App. Brescia 30.04.2019 n. 720, Trib. Avezzano 05.02.2019 n. 19, Trib. Siena 10.12.2019 n. 1233, Trib. Teramo, 05.02.2020 n. 103, App. L'Aquila 15.01.2020 n. 72, in www.iusexplorer) ed un unico (ormai non recente) arresto della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 8742/2001 (inerente, per l'appunto, ai D.M. ex art. 2 della L. n. 108/1996). A ben vedere, la questione essenziale è se i D.M. richiamati dall'art. 2 della L. n. 108/1996 costituiscano effettivamente meri atti amministrativi attuativi della disciplina legale in materia (nel qual caso varrebbe in effetti il principio invocato dalla difesa di B.N.L. s.p.a.), o rappresentino, piuttosto, atti di normazione secondaria, integrativa del precetto legislativo, non potendosi escludere, in quest'ipotesi, che essi, in quanto tali, siano assoggettati al principio *iura novit curia*, con conseguente non necessità della loro produzione in giudizio ai fini dell'applicazione della disciplina di legge antiusura.

Ad avviso di questo Giudice risulta ben più aderente alla natura giuridica dei D.M. previsti dall'art. 2 della L. n. 108/1996 il diverso orientamento giurisprudenziale che qualifica gli stessi come atti di normazione secondaria integrativi del precetto penale di cui all'art. 644 c.p., essendo stata tale disposizione configurata dal Legislatore come norma penale

(parzialmente) in bianco (cfr. Trib. Lecce 15.12.2015, Trib. Rimini 03.03.2016, Trib. Massa 21.12.2017). L'accertamento dell'illecito usurario, infatti, per espressa *voluntas legis*, implica il raffronto tra il tasso di interesse di pertinenza dei singoli rapporti contrattuali (da calcolare in base al criterio omnicomprensivo stabilito dall'art. 644, comma 3 c.p.) ed i tassi soglia determinati attraverso una maggiorazione prevista dal Legislatore ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della citata L. n. 108/1996 (attualmente pari al 25% + 4 punti percentuali) del tasso soglia globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (attualmente Ministero dell'Economia e delle Finanze), cd. T.E.G.M., in relazione alle varie categorie omogenee di operazioni creditizie e finanziarie; tassi, questi ultimi, che, previa correzione in base ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, vengono riportati in decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dallo stesso citato art. 2 della L. n. 108/1996. Tali Decreti Ministeriali, pertanto, contengono un indefettibile elemento costitutivo della norma incriminatrice, vale a dire la determinazione del tasso medio degli interessi per ciascuna classe di operazioni in base alla quale viene stabilito il tasso soglia relativo a quella stessa categoria di rapporti contrattuali. Essi, pertanto, rappresentano veri e propri atti normativi, sia pure di rango secondario, integrativi della norma penale, concorrente a costituire uno dei due parametri (ovvero il cd. tasso soglia) del raffronto cui occorre procedere al fine di verificare il rispetto della disciplina antiusura. Tale conclusione, del resto, trova riscontro nel comma 3 dell'art. 644 c.p., ai sensi del quale *"la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"*, ciò che costituisce innegabile conferma della natura integrativa (non già meramente attuativa) del precetto legislativo assunta dai decreti ministeriali *de quibus*. Del resto, non può trascurarsi di considerare che l'art. 2 appena citato indica la forma che la rilevazione del T.E.G.M. e, conseguentemente, dei tassi soglia dovrà assumere (facendo la stessa disposizione, al comma 2, espresso riferimento al *"decreto del Ministro del tesoro"* soltanto ai fini della *"classificazione delle operazioni per categorie omogenee"*); laddove, invece, l'art. 644 c.p. (che poi è l'art. 1 della L. n. 108/1996) a prevedere in modo esplicito, come dianzi precisato, che è la *"legge"* che individua il tasso soglia in base al quale accertare l'usura oggettiva (*"il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari"*), tasso soglia stabilito, come chiarito, in base ad una maggiorazione percentuale del T.E.G.M. rilevato dal Ministero competente attraverso un atto di natura normativa (che il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 non qualifica affatto come *"decreto"*), destinato ad integrare il precetto legale. Quanto appena chiarito dimostra che trattasi, per l'appunto, di norma penale in bianco, assumendo l'atto amministrativo mediante il quale viene integrata

la norma la natura (normativa) della stessa, ciò che non può che comportare l'applicazione ai decreti ministeriali integrativi della richiamata disciplina di legge del principio *iura novit curia*, con esclusione quindi di qualsivoglia onere di produzione in giudizio (al di là della mera allegazione) dei medesimi decreti; se così non fosse si dovrebbe pervenire all'aberrante conseguenza per cui una norma di legge (inerente ad un illecito penale e sicuramente di natura imperativa anche sul piano civilistico), la cui violazione è punita con la nullità della pattuizione relativa al tasso di interessi eccedente il tasso soglia, rilevabile d'ufficio (costituendo innegabilmente norma imperativa anche sul piano civilistico), sia soggetta ad uno specifico onere probatorio (a carico della parte la cui sfera patrimoniale viene lesa dall'illecito) sui presupposti giuridici della sua applicazione. Non è tanto alla veste giuridica dei Decreti Ministeriali – e dunque del “contenitore” - che occorre avere riguardo ai fini all'affermazione o della negazione del principio *iura novit curia*, quanto, piuttosto, alla natura normativa o amministrativa degli stessi atti – e quindi al loro “contenuto”. Del resto, non si tratta dell'unica ipotesi in cui i provvedimenti di organi amministrativi in materia di credito assumono la natura sostanziale di atti normativi (destinati, in quanto tali, ad integrare la disciplina di determinati situazioni o rapporti con precetti aventi i connotati della generalità e dell'astrattezza): la Suprema Corte ha avuto ad esempio modo di precisare che *“In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, L. n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, T.U.B., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere da questo conferito alla Banca d'Italia di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto”* (cfr. Cass. n. 14470/2005); precisando espressamente, nella motivazione di quest'ultima pronuncia, che *“Le norme emanate dal C.I.C.R. (nel 1992 in via d'urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) ... completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perché contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal C.I.C.R. ... nell'esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore”*. Sempre su tale linea, occorre anche ricordare che “i

regolamenti si distinguono dagli altri atti e provvedimenti amministrativi a carattere generale in quanto sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione, attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa dell'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza, con la conseguenza che ai regolamenti è applicabile il principio "iura novit curia" e che le eventuali violazioni di norme regolamentari sono censurabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c." (cfr. Cass. n. 14851/2004, conf. Id. n. 6933/1999, n. 33/2003).

La più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, del resto, ha prestato adesione all'indirizzo da ultimo menzionato, rimarcando eloquentemente che *"Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile";* ciò fatta salva la loro non producibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità, in virtù del divieto posto dall'art.372 c.p.c. (cfr. Cass. 13.05.2020 n. 8883, conf. Id. n. 2661/2020).

L'usurarietà del tasso di interesse, in definitiva, non può essere nella specie revocata in dubbio, meritando accoglimento la domanda dell'Alfa. Ne consegue che, in conformità all'art. 1815 comma 2 c.c., l'unica obbligazione legittimamente contratta risulta essere quella avente ad oggetto la restituzione della sola sorte capitale oggetto del prestito, per effetto dell'espunzione non soltanto degli interessi concordati, ma anche di tutte le *"commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e ... spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*, in conformità al disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p.. Ne consegue che dal totale delle rate che compongono il piano di ammortamento (ammontanti ad un totale di € 36.120,00) vanno detratti, oltre agli interessi pattuiti (€ 8.065,34), il compenso destinato alla società che ha operato quale intermediaria del prestito (€ 6.162,90), le spese fisse (€ 370,00) ed il premio assicurativo (€ 1.096,76), trattandosi di oneri, commissioni e spese riconducibili al novero delle voci comprese nel

costo del finanziamento (complessivamente pari ad € 7.692,66), a norma della disposizione da ultima citata; l'obbligazione pecuniaria (per sola sorte capitale) gravante sull'Alfa, pertanto, ammonta ad € 19.713,65, dovendosi detrarre altresì l'importo di € 1.081,35 (corrispondente alla differenza tra il totale dei versamenti eseguiti da quest'ultimo, per n. 6 rate, pari ad € 1.806,00 e la quota parte degli stessi imputabile ad interessi, alla stregua del piano di ammortamento convenzionale, quota che il C.T.U. ha quantificato in € 724,65).

In conformità all'orientamento cui questo giudicante ritiene da aderire - in quanto aderente all'effettiva *ratio* della Legge ed alla funzione sanzionatoria della disposizione in esame - la previsione di cui all'art. 1815 comma 2, c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola usuraria, ma preclude in via generale e sanzionatoria ogni remunerazione del credito mutuato (cfr. Trib. Napoli, 28.01.2014, conf. App. Bari 04.06.2018, Trib. Udine 13.11.2014, Trib. Pesaro 05.10.2017, Trib. Massa 23.03.2016). La sanzione consistente nella conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito – fondata sull'obiettivizzazione della fattispecie criminosa, con abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore a favore del limite oggettivo della "soglia" di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 - implica il necessario abbattimento di qualunque somma prevista a titolo di interesse, legale o convenzionale, di natura compensativa o risarcitoria, così come di qualsivoglia onere, commissione o remunerazione correlata all'erogazione del credito (con esclusione soltanto di imposte e tasse), secondo l'espresso disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p.; (cfr. Cass. n. 5324/2003, Id. n. 14899/2000, n. 603/2013 cit., App. Venezia, 18.02.2013, n. 342). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che, in base ad un fondamentale criterio di coerenza sistematica, la nozione di interesse contemplata dalla norma appena citata è univocamente determinata con previsione esaustiva ed omnicomprensiva. D'altra parte, essendo il finanziamento unico, pare ragionevole che tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualsiasi titolo pattuiti, concorrano congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dall'art. 1815 comma 2 c.c.; previsione, quest'ultima, che, a fronte della violazione del tasso soglia, colpisce quindi l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse "allargato" previsto dal medesimo comma 4 dell'art. 644 c.p., non già i singoli addendi che lo compongono.

Lo stretto collegamento fra i due articoli appena citati, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/17, laddove, nel declinare i riflessi indotti dalla già richiamata norma di interpretazione autentica, in parte motiva si è espressamente precisato: "*Una*

sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. – pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108"; chiarimento che rappresenta autorevole riscontro della fondatezza dell'interpretazione cui ritiene di aderire questo giudicante. In tale contesto, pare poi dirimente il rilievo per cui la stessa precitata previsione di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) nel definire in senso oggettivo la nozione di usurarietà (incentrata sul superamento del tasso soglia) e nel focalizzare l'incriminazione nella fase genetica del vincolo obbligatorio, quale che sia il titolo e la funzione giustificativa delle voci che compongono il T.E.G., ha precisato espressamente che l'interpretazione autentica in questione vale *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile"*; ciò che costituisce inequivoca e dirimente conferma che, in difetto di riserve o eccezioni di sorta, una volta riscontrato l'illecito usurario vanno decurtate, in chiave sanzionatoria, tutte le suindicate voci di costo, non valendo ad escludere tale regime la specifica funzione di ciascuna di esse, risultando tutte comune *"correlate all'erogazione del credito"*.

Siffatta esegesi della disciplina in esame, del resto, si configura assolutamente coerente con la *ratio legis*, atteso che, una volta acclarato, secondo quanto sin qui chiarito, che il termine di raffronto cui avere riguardo ai fini del vaglio antiusura è costituito (semanticamente e giuridicamente) non già dal tasso nominale, bensì dal T.E.G. (ovvero dal costo complessivo del finanziamento, comprensivo anche degli oneri economici, anche riconducibili a scenari divergenti dall'evoluzione "fisiologica" del rapporto), il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., in forza del quale *"se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, deve essere inteso - nella sua effettiva portata precettiva ed in aderenza all'evidenziata natura sanzionatoria della medesima disposizione - nel senso che se, in rapporto al finanziamento, è convenuto un costo complessivo usurario, la relativa clausola è nulla e tale costo (nella sua totalità) non è dovuto. Anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 comma 1, peraltro, l'illecito consiste nel farsi *"dare"* o anche soltanto *"promettere"*, *"sotto qualsiasi forma"*, *"interessi o altri vantaggi usurari"*, *"per sé o per altri"*; non assumendo quindi rilievo che taluno di tali vantaggi (nel caso in esame, in particolare, il compenso per la società di intermediazione ed il premio assicurativo) siano destinati a soggetto diverso dal mutuante.

Non può che derivarne, in definitiva, che l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse (giova ribadire inteso nell'accezione recepita dall'art. 644 comma 4 c.p.) comporta necessariamente che tutte le voci integranti il costo del finanziamento non sono dovute, alla stregua di una corretta interpretazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..

In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, dovendosi dichiarare tenuto e condannare l'Alfa al pagamento, in favore di Beta Assicurazioni s.p.a., della suddetta somma capitale residua (€ 19.713,65), maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla domanda (10.02.2016, data di deposito del ricorso monitorio, come indicata in comparsa di costituzione e non contestata *ex adverso*) fino al saldo effettivo.

Per mera completezza, infine, va osservato che dall'esame degli atti si evince che l'opposta ha regolarmente provveduto non solo a comunicare al mutuatario di essersi surrogata nei diritti dell'originaria creditrice, ma anche ad attivarsi presso l'I.N.P.D.A.P. al fine di ottenere la trattenuta dal trattamento previdenziale delle somme corrispondenti alle rate insolute, avendo il suddetto Istituto previdenziale negato tale possibilità in base alla normativa di riferimento, risultando il trattamento già gravato da altre trattenute a titolo di restituzione di un diverso prestito (cfr. docc. 4 e 5 prodotti a corredo della comparsa di costituzione).

Stante l'accoglimento dell'opposizione, le spese processuali vengono liquidate in favore dell'opponente (che ha concluso, sia pure in via subordinata, per l'accertamento dell'ammontare del credito, quale rideterminato secondo legge), in applicazione dei parametri e dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. 10.03.2014 n 55, in rapporto allo scaglione di valore della controversia. In conformità al medesimo criterio, il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. viene posto definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

.....
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di finanziamento oggetto di giudizio ed applicato il disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara tenuto e condanna Alfa al pagamento, in favore di Beta Assicurazioni s.p.a., della

sola somma (capitale) di € 19.713,65, pari al debito residuo per il titolo dedotto in causa, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla stessa somma con decorrenza dal 10.02.2016 fino al saldo effettivo.

- Condanna Beta Assicurazioni s.p.a. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 6.300,00, di cui € 300,00 per spese ed € 6.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.

- Pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli con decreto depositato in data 16.03.2018 agli atti.

Così deciso in Massa, il 03.08.2020.

IL GIUDICE UNICO
dott. Domenico Provenzano